

XI.

TORNATA DI MARTEDÌ 8 GIUGNO 1880

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Omaggi. = Congedi. = Il Presidente annuncia essere dagli uffici stati ammessi alla lettura i disegni di legge: del deputato Elia per estendere il termine della legge 17 maggio 1863 sull'ammortamento dei mutui della Cassa dei depositi e prestiti, quando il mutuo sia fatto ai comuni per estinguere altre passività; del deputato Capo circa la pensione di riposo degli impiegati e bassa forza della Regia o vigilanza delle provincie meridionali; dei deputati Minghetti, Luzzatti, Villari e Sidney-Sonnino circa disposizioni a tutela dei lavoratori nella costruzione di edifizii, nelle miniere, nelle officine; dei deputati Minghetti, Del Giudice, Luzzatti, Villari e Sidney-Sonnino per disposizioni relative alla emigrazione; dei deputati Minghetti, Luzzatti, Villari e Sidney-Sonnino sul lavoro delle donne e dei fanciulli — La Camera approva che le proposte di legge del deputato Minghetti siano poste all'ordine del giorno di domani. = Il Presidente annuncia una domanda di interrogazione del deputato Massari al ministro degli esteri sulla posizione dei nostri concittadini al Perù; ed un'altra del deputato Luzzatti intorno alle notizie riguardanti l'allontanamento da parte dell'Austria dei pescatori italiani dalle coste della Dalmazia e dell'Istria, ed i provvedimenti che il Governo intende adottare. = Proclamazione del risultato delle votazioni per un commissario alla Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati — Per la nomina di un membro della Commissione per le elezioni, si procede al ballottaggio. = Il deputato Merzario presenta la relazione sullo stato di prima previsione pel 1880 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio. = Il deputato Nervo presenta quelle sullo stato di prima previsione pel 1880 del bilancio del Tesoro e del bilancio della spesa del Ministero delle finanze — A proposta del Presidente, la Camera delibera che la discussione dei suddetti bilanci venga posta all'ordine del giorno di domani. = Il deputato Ferrari Luigi svolge una sua interrogazione, alla quale si associò il deputato Berti Ferdinando, rivolta al ministro dell'interno riguardante la riforma delle opere pie — Risposta del ministro dell'interno — Replica del deputato Ferrari, cui nuovamente risponde il ministro. = Il deputato De Renzis presenta la relazione sullo stato di prima previsione pel 1880 del Ministero dell'interno. = Il deputato Mascilli svolge una sua interrogazione al ministro dell'interno riguardo una nuova circoscrizione territoriale della provincia di Benevento — I deputati Minghetti e Spaventa parlano per fatto personale — Risposta del ministro dell'interno, cui replica il deputato Mascilli. = Il deputato Luzzatti svolge la sua interrogazione già annunciata dal Presidente — Risposta del ministro degli esteri.*

La seduta principia alle ore 2 30 pomeridiane.

Il segretario Capponi legge il processo verbale della precedente seduta, che è approvato, e quindi il seguente sunto di

PETIZIONI.

2338. La rappresentanza comunale di Catania si associa alla petizione di vari cittadini del comune di Aidone diretta ad ottenere l'aggregazione del territorio di Aidone a quello di Catania.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedi, per motivi di salute: l'onorevole Fabrizi Nicola, di giorni 8, e l'onorevole Borruso, di giorni 3; per motivi di servizio pubblico l'onorevole Lucchini Giovanni di giorni 10.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

LETTURA DI PROPOSTE DI LEGGE DEI DEPUTATI CAPO, ELIA, MINGHETTI, VILLARI, LUZZATTI, SIDNEY SONNINO E DEL GIUDICE.

PRESIDENTE. Gli uffici hanno ammesso alla lettura cinque proposte di legge.

La prima è dell'onorevole Marziale Capo.

Se ne dia lettura.

GUICCIOLI, segretario. (Legge)

« *Articolo unico.* È accordato agli impiegati e bassa forza della Regia o vigilanza delle provincie napoletane il diritto di liquidare la pensione di riposo con le norme adottate per gli impiegati dello stesso ramo di amministrazione delle provincie siciliane. »

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Marziale Capo?

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Per conseguenza stabiliremo in altro giorno quando dovrà svolgersi questa sua proposta di legge.

Un'altra proposta di legge ammessa alla lettura è dell'onorevole Elia.

Se ne dia lettura.

GUICCIOLI, segretario. (Legge)

« *Articolo unico.* Il termine stabilito dall'articolo 21 della legge del 17 maggio 1863, n° 1270, per l'ammortamento dei mutui che si concedono dalla Cassa dei depositi e prestiti, potrà estendersi ad anni 35, quando il mutuo si faccia ai comuni per estinguere passività contratte a condizioni straordinariamente onerose, ed a giustificare questo maggior termine concorrano circostanze eccezionali da valutarsi dal Consiglio permanente d'amministrazione nel deliberare la concessione del prestito. »

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Elia?

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Stabiliremo in altro giorno quando si dovrà procedere allo svolgimento della sua proposta di legge.

Un'altra proposta di legge è quella degli onorevoli Minghetti, Luzzatti, Villari e Sidney Sonnino.

Se ne dia lettura.

GUICCIOLI, segretario. (Legge)

Art. 1.

I proprietari di fondi rustici o urbani nei quali si eseguono opere nuove o di risarcimento; gli architetti e ingegneri che le dirigono o le sorvegliano; gli intraprenditori dei lavori suddetti ed i capi maestri sono solidalmente responsabili in proprio, salvo ogni diritto di rivalsa fra loro, del danno

che può derivare alla persona dei lavoranti da cadute generali o parziali di costruzioni vecchie o nuove, e di armature o ponti fatti in occasione delle opere suddette.

Art. 2.

Uguale responsabilità hanno i proprietari ed esercenti di terreni o di miniere o cave pei disastri che possono avvenire nelle escavazioni, nei frangimenti o nelle esplosioni di mine o cave; e i proprietari ed esercenti di officine e di macchine d'ogni genere nel caso che dall'esercizio di queste, o per mancanza dei dovuti ripari, fosse per derivare danno alla persona dei lavoranti.

Art. 3.

Cessa la responsabilità di cui negli articoli precedenti nei casi nei quali consti del caso fortuito, o che il danneggiato abbia avuto colpa principale del fatto colla sua negligenza. La prova del caso fortuito, o della colpa del danneggiato incombe a colui che vuole con questa eccezione escludere la responsabilità della quale agli articoli precedenti.

Art. 4.

Se in conseguenza dei fatti suddetti un lavoratore sarà temporaneamente reso impotente al lavoro, le persone di cui agli articoli 1 e 2 dovranno pagargli a titolo di rifacimento di danni una indennità da fissarsi dall'autorità giudiziaria, non minore della mercede giornaliera che percepiva, e ciò per fino a che non potrà tornare al lavoro; se l'impotenza al lavoro sarà assoluta e permanente, l'indennità sarà dovuta per tutta la vita del lavorante in una somma non minore dei due terzi della mercede giornaliera.

Se l'impotenza al lavoro non sarà assoluta, verrà stabilita dall'autorità competente la misura dell'indennità ed il tempo che dovrà durare.

Art. 5.

Nel caso di morte di un lavorante in conseguenza dei fatti indicati negli articoli 1 e 2 le persone responsabili nominate in detti articoli dovranno pagare una indennità a favore della famiglia del defunto con una quota mensile da fissarsi dall'autorità giudiziaria, colle norme seguenti:

Se il lavoratore lascia moglie senza figli, la quota sarà non minore di un terzo del salario giornaliero sinchè essa rimanga in istato vedovile. Similmente se lascia genitori vecchi senza mezzi di sostentamento.

Se il lavoratore lascia moglie e figli piccoli, la quota sarà non minore di due terzi sino a che i figli sieno atti al lavoro.

Se il marito superstite è inabile al lavoro, si segue la stessa regola.

In altre circostanze l'indennità sarà stabilita dall'autorità giudiziaria.

Art. 6.

I casi previsti dalla presente legge sono di competenza del pretore nel cui mandamento è avvenuto il fatto, qualunque sia il valore della causa.

Il pretore dovrà sempre in tali casi provvedere in via sommarissima e di urgenza.

Il pretore ammetterà la parte danneggiata al patrocinio gratuito sopra la sola esibizione del regolare certificato di miserabilità.

La sentenza pronunciata dal pretore nei casi dalla presente legge previsti, sarà sempre provvisoriamente eseguibile nonostante opposizione od appello.

Art. 7.

È nulla e come non avvenuta la rinuncia al beneficio di questa legge da parte dei lavoranti e delle loro famiglie. Nessuna transazione sulle conseguenze del fatto sarà valida se non sarà approvata dal pretore con ordinanza motivata che dimostri tutelato l'interesse dei danneggiati o dei superstiti.

PRESIDENTE. Un'altra proposta di legge è firmata dagli onorevoli Minghetti, Giacomo Del Giudice, Luzzatti, Villari e Sidney Sonnino.

Se ne dia lettura.

GUICCIOLI, segretario. (Legge)

Art. 1.

Presso il Ministero dell'interno vi sarà un ispettore ed un ufficio di vigilanza sulla emigrazione.

Esso accorda la licenza agli agenti di emigrazione.

Vigila sopra di essi; in caso di trasgressione della presente legge ordina il ritiro della licenza e all'uopo li denuncia alle autorità giudiziarie.

Corrisponde direttamente coi prefetti e coi regi consoli all'estero. Sopra relazione dei medesimi provvede al prelevamento delle indennità dovute agli emigranti sulla cauzione di che all'articolo 4.

Raccoglie le notizie opportune rispetto all'emigrazione, le comunica ai prefetti per essere diramate, ed ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti in ogni stazione o impresa di trasporti per terra o per acqua, di qualsivoglia specie.

Art. 2.

Nessuno può essere impedito di emigrare quando abbia adempiuto i doveri che gli sono imposti dalle leggi civili e militari.

L'emigrante che ha un contratto scritto o verbale con un agente di emigrazione può ricorrere contro di esso per abuso di contratto, alla prefettura o al regio consolato, secondo che si trovi dentro o fuori del regno.

Il prefetto o il console accerta sommariamente l'abuso e determina l'indennità dovuta all'emigrante, riferendone all'ispettore, perchè detta indennità sia ritenuta sulla cauzione di cui all'articolo 4.

Con istruzioni particolari saranno stabilite le anticipazioni che il prefetto o il console sono autorizzati a fare sino a che l'ispettore abbia ordinato il prelevamento sulla cauzione.

Art. 3.

Sono considerati *agenti di emigrazione*, senza distinzione di nazionalità, tutti coloro, sia individui o associazioni, i quali abitualmente fanno operazioni di arruolamento o provvedono al trasporto di emigranti all'estero.

Art. 4.

Gli agenti di emigrazione devono essere muniti di una licenza accordata dall'ispettore dell'emigrazione in seguito alla prestazione di una cauzione nella somma di lire 1000 a 3000 di rendita, ed alle condizioni richieste dal regolamento.

Tale cauzione dovrà essere reintegrata dall'agente di emigrazione ogni volta che, per le ritenute ordinate dall'ispettore, in ordine all'articolo 2, § 3, o dai tribunali in esecuzione di sentenze, o in ordine all'articolo 9, § 2, essa sia stata ridotta di un quarto.

Art. 5.

Nella istanza per ottenere la licenza, gli agenti di emigrazione debbono dichiarare quali sono le loro agenzie subalterne, e i loro commessi e rappresentanti, indicando i loro nomi e cognomi e i luoghi dell'abituale loro residenza.

Gli agenti di emigrazione sono responsabili in solido degli atti dei loro commessi o rappresentanti per l'esecuzione del loro mandato.

Art. 6.

Per la esecuzione dei contratti stipulati con gli emigranti, gli agenti di emigrazione sono responsabili dal giorno dell'arruolamento fino all'arrivo nel luogo di destinazione; senza pregiudizio degli ulteriori impegni risultanti dal contratto concluso con l'emigrante.

Art. 7.

Agli agenti di emigrazione, che intraprendono il trasporto degli emigranti, sono applicabili le disposizioni di diritto comune per i trasporti marittimi dei passeggeri sopra navi a vela o a vapore.

Art. 8.

È obbligo degli agenti di emigrazione di munire gli emigranti di un foglio di via individuale che verrà rilasciato agli agenti stessi gratuitamente dal sindaco del luogo di domicilio dell'emigrante. In questo foglio dovrà essere indicato il punto destinato all'imbarco, ed il punto dell'arrivo. Questo

foglio di via non potrà essere valido per più di due mesi dal giorno in cui venne rilasciato. Di esso dovrà essere fatta menzione nel contratto sotto pena di una ammenda di lire 5 a lire 50 a carico dell'agente di emigrazione.

Art. 9.

Gli agenti di emigrazione sforniti della licenza prescritta dall'articolo 4 saranno puniti col carcere da un mese ad un anno e con la multa da lire 51 a lire 5000.

Le altre infrazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione saranno punite con multa da lire 51 a lire 5000.

Art. 10.

È punito come colpevole di truffa, con carcere da sei mesi a due anni e con multa da lire 51 a lire 5000 chiunque, per mestiere od a fine di lucro, rappresenta fatti falsi o sparge notizie insussistenti, per indurre nazionali ad emigrare.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 12.

Un regolamento approvato con decreto reale determina le norme per l'applicazione della presente legge.

Art. 13.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno l'ispettore dovrà pubblicare una relazione sulle condizioni dell'emigrazione nell'anno precedente.

Questa relazione dovrà contenere:

1° I dati statistici e le notizie sulle varie emigrazioni per l'estero, e sugli agenti di emigrazione.

2° L'indicazione dei punti nei quali la legge è facile ad essere violata, e la proposta dei provvedimenti per renderla efficace in quei punti.

3° L'indicazione dei casi in cui l'applicazione della legge non basta a raggiungere il suo scopo, di tutelare cioè gli emigranti senza vincolarne menomamente il diritto di emigrare.

4° E in generale tutte le notizie e i dati opportuni per illustrare i fatti riferiti e per giudicare dei provvedimenti dall'ispettore stesso proposti.

Art. 14.

Questa relazione sarà presentata al Parlamento e le sarà data la massima pubblicità possibile. Appena stampata, sarà posta in commercio al prezzo di costo della stampa.

PRESIDENTE. Un'altra proposta di legge, ammessa alla lettura dagli uffici, è firmata dagli onorevoli Minghetti, Luzzatti, Villari e Sidney Sonnino.

Se ne dia lettura.

GUICCIOLI, segretario. (Legge)

TITOLO PRIMO.

Art. 1.

La presente legge riguarda tutte le miniere e cave senza eccezione e tutte le officine, opifici e imprese industriali di qualunque genere dove lavorano abitualmente più di 15 persone, salvo i casi speciali nei quali si disponga altrimenti.

Art. 2.

Le donne di qualunque età saranno escluse dai lavori sotterranei.

Art. 3.

Nelle aziende di che tratta l'articolo 1 della presente legge non potranno esser impiegate le donne nell'ultimo mese di gravidanza, e nel primo mese dopo il parto.

Art. 4.

Nelle aziende di che tratta l'articolo 1 della presente legge non potrà ammettersi al lavoro niun fanciullo maschio o femmina che non abbia compiuto l'età di 10 anni, e che non sia fisicamente idoneo al lavoro, o che sia affetto di malattia contagiosa.

Art. 5.

Pei fanciulli d'ambo i sessi dai 10 ai 13 anni compiuti, il lavoro giornaliero nei luoghi contemplati nell'articolo 1 della presente legge, non potrà eccedere le 8 ore ogni 24 ore, compreso un riposo intermedio di un'ora almeno, ovvero le 6 ore senza il detto riposo. Pei ragazzi dai 13 anni compiuti fino a 16 anni e per le ragazze dai 13 anni compiuti ai 18 anni compiuti, il lavoro giornaliero non potrà eccedere le 10 ore ogni 24 ore.

Art. 6.

I fanciulli d'ambo i sessi da 10 a 13 anni compiuti non possono impiegarsi al lavoro notturno cioè dalle ore 9 di sera alle 5 del mattino seguente nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre, e dalle ore 8 di sera alle 6 del mattino negli altri mesi dell'anno. I ragazzi d'ambo i sessi dai 13 anni compiuti ai 16 non potranno impiegarsi al lavoro notturno per più di 7 ore.

Art. 7.

Alle donne ed ai fanciulli e ragazzi d'ambo i sessi dovrà inoltre accordarsi un intero giorno, la domenica (24 ore) di riposo per settimana.

Art. 8.

Non potranno ammettersi i fanciulli e ragazzi di ambo i sessi, sotto i 16 anni compiuti, qualunque sia il numero degli operai impiegati nell'azienda:

1° Nei locali dove vengono manipolate o fabbricate materie esplosibili spontaneamente o per urto o per contatto di corpi infiammanti.

2° Nei locali destinati alla preparazione, alla

distillazione o alla manipolazione di sostanze corrosive e velenose o di quelle che esalano gaz deleterii o esplodenti.

3° Nei lavori pericolosi e malsani.

Una tabella pubblicata con decreto reale udito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio superiore del commercio e dell'industria determinerà specificatamente i lavori di che si tratta.

Art. 9.

I fanciulli d'ambo i sessi sotto i 16 anni non potranno essere caricati di pesi superiori a 10 chilogrammi.

TITOLO SECONDO.

Art. 10.

Chiunque eserciti un'azienda sottoposta alla presente legge dovrà tenere un registro dei fanciulli e ragazzi d'ambo i sessi che impiega, coll'orario del lavoro dei medesimi, affiggendone anche le corrispondenti tabelle in luogo visibile della stanza d'ingresso.

Art. 11.

Nelle aziende di che si tratta, nessun fanciullo o ragazzo d'ambo i sessi potrà, durante le ore che precedono o che seguono il lavoro, soggiornare in un locale dove si eseguiscano operazioni dell'azienda stessa.

Sarà considerato, sino a prova in contrario, come effettivamente lavorante qualunque fanciullo o ragazzo d'ambo i sessi sia trovato nei locali addetti alla lavorazione senza essere iscritto nel registro o fuori delle ore stabilite nell'orario di che all'articolo 10.

Sarà considerata come effettivamente lavorante qualunque donna o fanciulla sia trovata negli ambienti sotterranei delle miniere o delle cave.

Art. 12.

In mancanza del registro e dell'orario, il fatto solo della presenza di qualunque persona indicata nella presente legge nei locali addetti alla lavorazione costituisce contravvenzione.

TITOLO TERZO.

Art. 13.

Per l'applicazione della presente legge è creato un ispettore capo, incaricato della sorveglianza delle miniere, cave, officine, opifici ed altre imprese industriali di qualunque genere. Egli sarà preso fra gl'ingegneri delle miniere o industriali.

Art. 14.

Questo ispettore sarà nominato con decreto reale dietro proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 15.

L'ispettore avrà un ufficio speciale presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Dovrà essere nominato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge e avrà uno stipendio di lire....

Art. 16.

L'ispettore capo sceglierà e nominerà sotto la propria responsabilità il personale di ufficio, cioè il personale degli ispettori, sotto-ispettori, ingegneri o medici di cui abbisognerà per esercitare una sorveglianza efficace sul modo con cui è osservata la presente legge, a condizione che le persone da lui nominate abbiano il diploma rispettivamente d'ingegnere o di medico.

L'organico del personale sottoposto all'ispettore sarà allegato al primo bilancio di previsione per la sua sanzione parlamentare.

Art. 17.

L'ispettore nominerà pure sotto la propria responsabilità il personale avventizio di medici, ingegneri od altro di cui potesse abbisognare.

Art. 18.

Gl'ispettori, sotto-ispettori o i loro incaricati, avranno diritto di requisire la forza armata per scorta, ogni qualvolta lo credano necessario.

Art. 19.

Gl'ispettori e sotto-ispettori avranno diritto di entrare a qualunque ora del giorno e della notte, nei locali addetti alle aziende di che si tratta, ed avranno inoltre diritto di visitare in tutte le loro parti, durante le ore di lavoro, le officine, opifici, laboratorii, ancorchè non indicati nella presente legge, e d'interrogare i direttori, i capi officina e i lavoranti sia adulti, sia fanciulli. Dovranno essere loro presentati a richiesta i registri dei lavoranti e i regolamenti interni.

Art. 20.

Essi avranno diritto di escludere dal lavoro qualunque minorenne che all'esame medico risulti in modo manifesto incapace fisicamente di sostenere il lavoro cui è addetto, o affetto di malattie contagiose.

TITOLO QUARTO.

Art. 21.

Il proprietario dell'azienda incorrerà per ogni singola contravvenzione alla presente legge in una multa di lire 10 a 20 la prima volta e di lire 20 a 50 in caso di recidiva.

La multa sarà dovuta tante volte quante saranno le persone impiegate in contravvenzione alle disposizioni di cui sopra.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1880

Art. 22.

La mancanza del registro o dell'orario di che all'articolo 10, come pure la mancanza dell'affissione delle tabelle corrispondenti, sarà punita con una multa da lire 20 a lire 100.

Quando, una settimana dopo constatata la mancanza del registro, dell'orario, o dell'affissione loro, questa mancanza durasse, sarà inflitta una multa da lire 100 a lire 500 per ogni successiva settimana che durasse questa mancanza. In caso di recidiva la multa sarà di lire 1000 per ogni settimana che durerà la mancanza.

Per ogni nome che mancherà nel registro sarà inflitta all'esercente la pena medesima come se avesse impiegato un fanciullo in contravvenzione.

Per ogni fanciullo o ragazzo d'ambo i sessi che lavori secondo un orario diverso da quello affisso, sarà inflitta all'esercente l'industria una pena eguale a quella in cui incorrerebbe se lo facesse lavorare oltre i limiti di tempo fissati dalla legge.

Art. 23.

Nel caso di cottimisti che scelgono ed impiegano persone indicate dalla presente legge, per conto proprio, rimane sempre responsabile l'esercente, salvo a lui la rivalsa verso il cottimista.

Art. 24.

S'intende che vi sia recidiva agli effetti degli articoli precedenti, quando il fatto punito fosse già stato constatato nell'azienda medesima nei sei mesi precedenti.

Art. 25.

Chiunque si opponga all'ingresso degli ispettori nei luoghi di che all'articolo 19, sarà punito di una multa di lire 100 a 500 la prima volta e di lire 500 a 1000 in caso di recidiva.

Il rifiuto di fornire i documenti o di rispondere alle interrogazioni di cui all'articolo medesimo, e la falsità nelle risposte alle interrogazioni anzidette sono puniti colla multa da lire 20 a lire 200.

Art. 26.

Le multe non pagate si sconteranno col carcere secondo le regole del Codice penale.

Art. 27.

Gli ispettori e sotto-ispettori porgeranno querela presso il Tribunale correzionale, nel circondario nel quale si trova ciascuna azienda, delle contravvenzioni in quella verificate. Il Tribunale giudicherà dietro procedimento sommario, udite le parti, senza intervento di avvocati.

Nel caso che l'ispettore o un suo delegato non possa assistere al dibattimento, sarà obbligo della Procura del Re di fare le veci dell'ispettore.

Fino a prova in contrario faranno fede i processi

verbali degli ispettori, sotto-ispettori o persone incaricate dell'ispezione.

Art. 28.

La presente legge principia ad applicarsi un anno dopo la sua promulgazione. Però dopo sei mesi dalla sua promulgazione gli ispettori, sotto-ispettori e persone incaricate dell'ispezione avranno diritto di entrare nelle aziende di che si tratta e di visitarle, senza potere però richiedere l'esibizione di verun documento o esigere l'applicazione di veruna delle disposizioni della presente legge.

Art. 29.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Regolamento annesso alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 1.

Gli ispettori incaricati dell'applicazione della presente legge, richiederanno quello o quei documenti, o prove dell'età, che sembreranno loro più opportuni e più facili ad ottenersi col minor fastidio di tutti, a seconda dei casi e dei luoghi. Così potranno o richiedere l'estratto di nascita, o un certificato medico, attestante che lo sviluppo fisico del fanciullo d'ambo i sessi è tale da far ritenere che abbia compiuti i 10 anni, o far eseguire essi stessi la visita medica all'uopo.

Gli ispettori potranno pure ordinare la visita medica a qualunque minorene impiegato negli stabilimenti di cui nella legge alla quale va annesso il presente regolamento, per convincersi, agli effetti dell'articolo 4 della legge, della loro idoneità fisica al lavoro al quale sono adoperati, e che non sono affetti da malattie contagiose.

Art. 2.

Chiunque eserciti un'industria sottoposta alla presente legge o principii ad esercitarla entro cinque mesi dalla promulgazione della presente legge, dovrà, entro il sesto mese dalla promulgazione medesima, farne la dichiarazione in carta libera, indirizzandola all'ufficio degli ispettori di cui negli articoli 13 e seguenti.

Chiunque principii ad esercitare un'industria dopo il quinto mese dalla pubblicazione della presente legge dovrà fare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dal giorno in cui ha principiato ad esercitare la sua industria. Questa dichiarazione deve contenere:

1° Il luogo o i luoghi dove si esercita questa industria (provincia, comune, strada e numero o denominazione della località secondo i casi);

2° L'oggetto dell'industria.

Art. 3.

Il registro di cui all'articolo 10 della legge, dovrà contenere i nomi e cognomi di tutti i fanciulli e ragazzi d'ambo i sessi impiegati nell'azienda e la loro età.

Art. 4.

Chiunque eserciti un'azienda sottoposta alla presente legge dovrà tenere affisse nella stanza d'ingresso dell'azienda due tabelle: l'una contenente l'elenco dei fanciulli d'ambo i sessi dai 10 ai 13 anni compiuti, l'elenco dei ragazzi maschi dai 13 anni compiuti ai 16 anni compiuti; l'elenco delle ragazze dai 13 anni compiuti ai 18 anni compiuti; l'altro contenente l'orario dei lavori dei medesimi. Nel caso che i fanciulli o i ragazzi d'ambo i sessi vengano impiegati in due o più mandate, le quali si diano la muta, si dovrà aggiungere all'orario la lista delle persone componenti ciascuna mandata, per ordine alfabetico, coll'orario del lavoro di ciascuna mandata.

La parte superiore di queste tabelle dovrà essere alta da terra due metri al più.

Art. 5.

Fra il personale avventizio non saranno ammesse a visitare le aziende sottoposte alla visita degli ispettori, persone che abbiano da meno di un anno lasciato l'impiego in una impresa industriale qualunque.

Art. 6.

Nell'impiego del personale stabile gl'ispettori escluderanno, per regola, e salvochè non vi fossero ragioni speciali per la maggior efficacia del servizio, gli elementi locali, cioè le persone nate nella provincia in cui la ispezione si eseguisce, o che vi abbiano domicilio.

Art. 7.

Entro un anno dalla pubblicazione della legge, sarà promulgata con decreto reale, dietro proposta del ministro di agricoltura industria e commercio:

1° La tabella di che all'articolo 8;

2° La tabella degli onorari e delle diarie per il personale avventizio da adoperarsi dagli ispettori.

Art. 8.

Al personale stabile degli ispettori sarà applicata la tariffa delle diarie degli ispettori del Genio civile, parificandosi:

Gl'ispettori a

I sotto-ispettori a

Il rimanente del personale a

Art. 9.

Gl'ispettori, sotto-ispettori, o persone incaricate dell'ispezione, faranno processo verbale di tutte le contravvenzioni al disposto della legge, e promuoveranno le azioni penali relative, a norma dell'articolo 27 della legge.

Art. 10.

Sarà obbligo degli ispettori di consacrare tutto il tempo lasciato loro libero dagli altri lavori indispensabili spettanti al loro ufficio, ad ispezioni eseguite personalmente. Delegeranno quelle ispezioni che non avessero il tempo di fare personalmente, ai sotto-ispettori.

Distribuiranno le loro ispezioni personali in modo da poter sindacare l'opera dei sotto-ispettori.

Art. 11.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'ispettore capo dovrà pubblicare una relazione sui risultati dell'opera sua nell'anno precedente.

Questa relazione dovrà contenere:

1° Il resoconto delle ispezioni eseguite nell'anno dagli ispettori e dai loro sottoposti, del modo con cui hanno trovato applicata la legge, delle penalità inflitte, ecc.;

2° L'indicazione dei punti nei quali la legge è facile ad esser violata, e la proposta dei provvedimenti per renderla efficace in quei punti;

3° L'indicazione dei casi in cui l'applicazione della legge non basta a raggiungere il suo scopo, quello cioè d'impedire in genere che sia imposto ai fanciulli e alle donne un lavoro eccessivo o per altre cagioni nocivo alla salute, e la proposta dei provvedimenti opportuni in conseguenza;

4° La menzione di quelle industrie, se ve ne sono, cui l'applicazione di qualche provvedimento contenuto nella legge rechi danno non necessario al fine delle medesime, e la proposta dei provvedimenti atti a conciliare la protezione dei fanciulli e delle donne coll'interesse di cotale industrie;

5° E in generale tutti i dati statistici ed altri opportuni per illustrare i fatti riferiti e per giudicare dei provvedimenti dall'ispettore stesso proposti.

Art. 12.

Questa relazione sarà presentata al Parlamento, e le sarà data la massima pubblicità possibile. Appena stampata sarà posta in commercio al prezzo del costo di stampa.

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti ed altri colleghi hanno presentato le tre proposte di legge ora lette.

L'onorevole Minghetti intende di svolgerle tutte e tre?

MINGHETTI. Io non ho difficoltà alcuna a svolgerle anche tutte subito; però mi permetto di osservare che esse non sono nuove.

Nella Legislatura passata furono non solo prese in considerazione, ma per alcune si giunse perfino ad avere la relazione della Commissione.

Le proposte di legge sono tre. Una si riferisce

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1880

all'emigrazione, e questa fu riprodotta dalla Commissione, che già ebbe ad esaminarla. Un'altra si riferisce al lavoro dei fanciulli e delle donne. La terza infine si riferisce alla tutela dei lavoratori nella costruzione di edifici, nelle miniere e nelle officine, e fu presentata dall'onorevole Pericoli, presa in considerazione, e mandata alla Commissione; ed ora, i miei colleghi ed io l'abbiamo riprodotta con piccole varianti. Io sono agli ordini della Camera per isvolgere queste tre proposte di legge; a meno che non preferisse di rimandarle ad altro giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Minghetti, in quanto a questo, mi permetto di farle osservare che io non potrei far ammettere certi precedenti. Ci potrebbe essere qualcuno dei colleghi nuovi venuti, il quale volesse opporsi, e fare delle osservazioni su queste proposte di legge; quindi non possiamo pregiudicare tale diritto. Per quanto al modo di svolgerle, ella potrà parlare con quella maggiore o minore brevità che crederà opportuna.

Onorevoli ministri dell'interno e dell'agricoltura, quando credono che si possano svolgere queste proposte di legge?

DEPRETIS, ministro dell'interno. Mi pare che si potrebbero svolgere nella tornata di lunedì prossimo...

Una voce. Ci sono i bilanci.

MINISTRO DELL'INTERNO... o anche domani.

PRESIDENTE. Si potrebbero svolgere domani in principio di seduta; così si avrebbe anche un po' di lavoro.

Se non vi sono obiezioni, si iscriverà all'ordine del giorno di domani lo svolgimento delle proposte di legge dell'onorevole Minghetti e di altri colleghi. Così rimane stabilito.

DOMANDE D'INTERROGAZIONE DEI DEPUTATI MASSARI E LUZZATTI AL MINISTRO DEGLI ESTERI.

PRESIDENTE. È stata presentata dall'onorevole Massari una domanda d'interrogazione. Ne do lettura:

« Il sottoscritto chiede facoltà di rivolgere una interrogazione all'onorevole ministro degli affari esteri sulla protezione dei nostri concittadini residenti al Perù. »

Prego l'onorevole ministro di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

CAIROLI, ministro degli affari esteri. Se l'onorevole Massari crede, risponderai domani.

PRESIDENTE. Acconsente, onorevole Massari?
MASSARI. Sì.

PRESIDENTE. Dunque porremo anche all'ordine del giorno per domani questa interrogazione.

Vi è poi un'altra domanda d'interrogazione dell'onorevole Luzzatti. Ne do lettura:

« Il sottoscritto appresso l'interpellanza del dottore Bulat alla Camera dei deputati di Vienna e alla Commissione d'inchiesta nominata dal Governo austro-ungarico, le quali accennano indirettamente ad allontanare i pescatori italiani dell'Adriatico dalle coste della Dalmazia e dell'Istria contro il trattato di commercio 27 dicembre 1878, domanda d'interrogare i ministri degli affari esteri e di agricoltura e commercio per sapere quali notizie essi abbiano in proposito, e quali passi intendano fare per iscongiurare questo pericolo. »

Prego il ministro degli affari esteri di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Io sono pronto a rispondere anche subito.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatti, è pronto a svolgere la sua interrogazione?

LUZZATTI. Sì.

PRESIDENTE. Allora, se la Camera acconsente, si potrà dare all'onorevole Luzzatti facoltà di svolgere questa interrogazione nella seduta d'oggi.

Non essendovi obiezioni rimarrà così stabilito e verremo quindi più tardi a questo argomento.

Proclamo ora il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina della Commissione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati.

Votanti 231.

Ebbero voti:

L'onorevole Campostrini 121

Napodano, 52. Schede bianche, 40. Nulle, 18.

In conseguenza del che proclamo eletto l'onorevole Campostrini a membro della Commissione per l'accertamento dei deputati impiegati.

La Commissione quindi rimane così composta:

Colombini, D'Arco, Ercole, Carrelli, Pasquali, Campostrini, Cocco-Ortu, Alario e Fusco.

Prego la Commissione medesima di volersi riunire stasera alle 9 per costituirsi definitivamente.

Proclamo il risultato della prima votazione per la nomina di un commissario per la Giunta delle petizioni.

Votanti 230 — Maggioranza 116.

Ebbero voti:

L'onorevole Martinelli Giovanni, 76; Fabrizi Paolo, 60; Sanguinetti Adolfo, 13; Sambiasi, 8;

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1880

Bajocco, 5; Patrizi, 5; Chidichimo, 3. Schede bianche, 36. Voti dispersi, 24.

Quindi si procederà alla votazione di ballottaggio fra gli onorevoli Martinelli Giovanni e Fabrzi Paolo, che ebbero il maggior numero di voti.

Si procederà perciò alla chiama; indi si verrà allo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole Luzzatti non che agli altri argomenti che sono all'ordine del giorno.

QUARTIERI, segretario. *Fa la prima e la seconda chiama.*

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati che non avessero ancora votato di volersi affrettare, affinché si possa lavorare un poco. Si lasceranno le urne aperte.

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Merzario a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MERZARIO, relatore. A nome della Commissione generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sullo stato di prima previsione del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il 1880. (V. *Stampato*, n° 9-A)

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole Merzario della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI SUI BILANCI DI PRIMA PREVISIONE DEL TESORO E DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Nervo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

NERVO, relatore. Mi onoro di presentare la relazione sul bilancio di prima previsione del Ministero del tesoro per il 1880 (V. *Stampato*, n° 4-A), e la relazione parimenti sul bilancio di prima previsione del Ministero delle finanze per il 1880. (V. *Stampato*, n° 5-A.)

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole Nervo della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati.

Intanto siccome queste relazioni sui bilanci di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle finanze potranno essere fra brevi ore distribuite, così io chiedo facoltà alla Camera di potere iscrivere detti bilanci all'ordine del giorno di domani.

Voci. Sì! sì! Benissimo!

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, saranno dunque iscritti all'ordine del giorno di domani.

Dichiaro chiusa la votazione.

Invito gli onorevoli Basetti Gian Lorenzo, Velini, Macry, Favale e Doglioni a riunirsi questa sera, per procedere allo spoglio della votazione testè fatta.

SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE DEI DEPUTATI LUIGI FERRARI E BERTI FERDINANDO AL MINISTRO DELL'INTERNO SULLA RIFORMA DELLE OPERE PIE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dei deputati Ferrari Luigi e Berti Ferdinando al ministro dell'interno circa gl'intendimenti del Governo in ordine alla riforma delle opere pie.

L'onorevole Ferrari ha facoltà di parlare.

FERRARI. Prima di entrare nello svolgimento dell'annunciata interrogazione, sento il bisogno d'invocare prima l'indulgenza della Camera, che doppiamente è a me necessaria, giacchè è la prima volta che mi onoro di parlare in quest'Aula; e poscia di chiedere venia all'onorevole ministro dell'interno, se per un momento io lo distolgo dalle gravi sue cure, richiamando la sua attenzione su di un argomento che non è certo il più adatto a ricreare lo spirito.

Fra i disegni di legge presentati dall'onorevole ministro dell'interno or son pochi giorni alla Camera, io ebbi a notare l'assenza di un disegno di legge per la riforma sulla legge delle opere pie. Questa lacuna, mentre trova una facile spiegazione nella ingente mole di lavoro che sta davanti alla Camera, mi spinse però a presentare un'interrogazione per conoscere quali sieno in proposito gl'intendimenti del Governo; tanto più che nel corrente anno dovrà convocarsi in Milano il congresso generale di beneficenza, ed io pensava che ai lavori del Congresso sarebbe stato di evidente utilità il conoscere le intenzioni del Governo sull'argomento.

Non è certo mia intenzione addentrarmi ora nel vastissimo tema non me lo consentirebbero i ristretti limiti di una interrogazione; non me lo consentirebbero le condizioni della Camera, la cui attenzione è oggi attratta da gravi preoccupazioni politiche. Intendo soltanto richiamare sull'argomento l'attenzione del Governo, esponendo alla Camera brevi osservazioni attinte nella esperienza già fatta nei cinque anni da che mi onoro di presiedere le opere pie della mia città natale.

La riforma di questa legge si presenta, a mio cre-

dere, non meno urgente e non meno importante di quella della legge elettorale politica e dell'altra della legge comunale e provinciale. Mi conferma in questo pensiero l'opinione più volte espressa e più volte manifestata da illustri uomini che militano in un campo politico opposto al nostro, fra cui debbo citare l'onorevole deputato e professore Villari; i quali più volte nei loro scritti ebbero ad additare la riforma degli istituti di beneficenza quale precipua sorgente donde potrebbero essere alleviati i mali che fanstano le classi meno favorite dalla fortuna.

I pubblicisti Franchetti e Sonnino in quel benemerito periodico da essi diretto, che con ammirabile costanza richiama l'attenzione del mondo conservatore allo studio delle questioni sociali, più volte additarono i gravi mali che venivano al paese da una disordinata amministrazione degli istituti pii. E se dal campo della pubblica opinione e della stampa noi scendiamo nelle sfere governative, io vedo la questione sollevata, se non erro, verso la fine del 1875 dal ministro Cantelli, il quale nella circolare del gennaio, pur prescindendo dalla necessità di una riforma sulle opere pie, richiamava lo zelo e l'attività dei funzionari alla rigorosa interpretazione ed attuazione della legge vigente.

Venne il 18 marzo 1876, e mentre un'aura riformatrice spirava nel nostro orizzonte politico, non ancora turbato dalle procelle e dagli scoppii di violenti uragani, la riforma delle opere pie fu posta anch'essa sul tappeto.

L'onorevole Nicotera, il quale ebbe nel non lungo periodo del suo Ministero l'incontrastato merito di aver presentato un insieme completo di riforme, promuoveva allora la nomina di una Commissione incaricata dello studio di questa materia, e nel dicembre del 1877, facendo tesoro degli studi di questa Commissione, presentava un disegno di legge, che io deploro non abbia avuto gli onori di una discussione; poichè sebbene si possa dissentire in alcune delle proposte di quel disegno di legge, e sebbene il medesimo lasciasse sussistere alcuni dei mali che ancora si deplorano, pur nonostante io ritengo che esso avrebbe segnato un passo importante nella nostra legislazione e avrebbe dato un impulso efficace alla materia della beneficenza.

Dalla statistica del 1874 che, se non erro, è l'ultima che in questo argomento noi abbiamo, trovo che in quell'epoca 3218 opere pie erano senza inventario, 5018 prive di bilanci, 2226 mancavano di tesoriere e che di 2608 i tesoriere non avevano prestato cauzione; senza tener calcolo degli innumerevoli conti non approvati dalle deputazioni provinciali.

Di fronte al disordine che travaglia la maggior

parte degli istituti di beneficenza, di fronte alla maggior parte delle rendite assorbite dalle spese di amministrazione e la poca o punto efficacia che ne viene a sollievo della miseria, non è quindi a maravigliarsi se gli studiosi della materia si trovano unanimi nel reclamare efficaci provvedimenti. Le differenze e i dissidi nascono soltanto là dove trattasi di determinare di qual natura debbano essere i provvedimenti. E qui credo che gli studiosi si dividano in due campi, quelli cioè che avversano qualunque riforma ritenendo che la legge vigente rettammente applicata sia sufficiente allo scopo, e quelli i quali ritengono inevitabile una riforma. Le obiezioni degli avversari della riforma, secondo me, possono riassumersi in due semplicemente: ammirazione entusiastica della legge attuale evidentemente ispirata ai principii di libertà; esagerato rispetto alla volontà dei testatori, onde la tema che offendendola possa venire inaridita la fonte della beneficenza.

Io, per vero dire, credo che, pur rendendo omaggio ai principii di libertà e di decentramento, non possa e non debba lo Stato moderno abdicare ad una missione sociale, che evidentemente gli incombe; soprattutto poi quando questa missione, come nella materia attuale, si estrinseca e si concreta nella protezione dei deboli.

Riguardo al rispetto della volontà dei testatori ed alla tema che le fonti della beneficenza possano, per una interpretazione troppo larga, riuscire esaurite, io ritengo che la beneficenza privata si senta incoraggiata, allorquando i risultati di una equa e razionale riforma sono quelli di un più efficace sollievo alle classi più povere.

Mi conferma in questa opinione l'esempio della Francia, ove, sebbene la legislazione abbia tolto la amministrazione dei luoghi pii alle persone, alle quali dalla volontà dei testatori era stata affidata, sebbene abbia modificato l'organismo della pubblica beneficenza, la fiducia e la liberalità dei benefattori non vennero mai meno; e leggo che nel periodo di soli 27 anni, dal 1846 al 1873, la beneficenza privata elargì ai poveri la somma di 115 milioni; il che prova che la spinta alla beneficenza, più che dal rispetto alla volontà dei testatori, vien determinata dalla sicurezza che la malversazione delle pubbliche amministrazioni sia resa impossibile.

Per parte mia debbo confessare d'aver notato che gli sforzi di un amministratore ad una più equa amministrazione urtano contro alle lacune ed ai difetti della vigente legge.

E fra le lacune non posso a meno di citare quella che, mentre obbliga gli amministratori a sottoporre

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1880

all'autorità tutoria i conti consuntivi, li esonera dal presentare i bilanci: il che facilmente comprendesi come faccia sì che la tutela il più delle volte riesca apparente, e sia di inutile imbarazzo alle amministrazioni.

E di scompiglio amministrativo riesce puranco l'obbligo imposto dalla legge di tenere separate le amministrazioni degli istituti pii. Quest'obbligo il più delle volte non può venire rispettato; talchè gli amministratori sono loro malgrado costretti a supplire alle deficienze di rendita di uno istituto cogli avanzi di un altro, e si traduce in una dispersione di forze, le quali, tenute unite, potrebbero essere una leva potente di beneficenza.

Nè meno perniciosa è, a mio credere, l'altra disposizione della legge vigente, la quale crea un numero infinito di ostacoli alla riforma di quelli istituti, i quali evidentemente più non corrispondono ai bisogni del tempo ed alle esigenze attuali del proletariato.

Questi ostacoli nascono in primo luogo da che la legge attuale esige che, per la riforma di un'opera pia sia venuto meno il fine prescritto dal testatore. E la Camera agevolmente comprenderà come difficilissimo sia il determinare se questo fine sia venuto meno.

E qui non posso a meno di citare l'opinione dell'onorevole Minghetti, il quale, ispirandosi a quella elevatezza di concetti e di vedute che tutti gli attribuiscono, nella relazione sul disegno che diventò poi la legge del 3 agosto 1862, esprimeva l'opinione che, invece di richiedere, come assoluta necessità ad una riforma, il cangiamento del fine, si dovesse piuttosto adottare la dizione *quando più non corrispondesse ai bisogni sociali*.

Io debbo deplorare che gli scrupoli, i timori e l'esagerato rispetto alla volontà dei fondatori ai quali ho accennato abbiano fin d'allora impedito che si adottasse il concetto espresso dall'onorevole Minghetti.

Altra difficoltà per la riforma degli istituti pii consiste nell'accordo, che la legge esige tra il Consiglio comunale, il Consiglio di Stato ed il potere esecutivo. La Camera comprenderà facilmente come, se vi ha difficoltà di porre d'accordo la volontà di uomini che militano nello stesso campo politico, più difficile debba riuscire l'accordo di organismi così disparati e così eterogenei quali sono i Consigli comunali, il Consiglio di Stato ed il potere esecutivo. Ne accade quindi che la volontà del più ardito riformatore si spunta contro gli ostacoli che la legge presenta.

A questo ed a molti altri inconvenienti credo che

una legge di riforma potrebbe por fine. Non divido certo l'illusione di coloro i quali credono che a tutti i mali che presenta una data materia, il legislatore solo possa porre efficace rimedio. Credo invece che le riforme debbano attingere la loro forza piuttosto da un diverso atteggiarsi dell'opinione pubblica e da un cangiamento dello spirito popolare, e che il legislatore altro non possa fare se non che preccorrere il movimento dell'opinione pubblica, oppure, tenendo fisso il termine al quale vuol giungere, prepararla con un graduato sistema di riforme. Ora, senza dilungarmi in analisi, le quali troppo lunghi mi trarrebbero dal campo prefisso, credo che la sintesi delle riforme potrebbe consistere in queste principali modificazioni: concentrazione degli istituti in un'unica amministrazione rappresentata da un Consiglio di beneficenza; maggiore indipendenza dell'amministrazione in tutto ciò che concerne gli interessi morali; maggiore serietà ed efficacia nella tutela degli affari di vera e propria amministrazione. E qui cade in acconcio l'osservare come la tutela della deputazione provinciale si sia coll'esperienza mostrata inadeguata a tale ufficio.

Le deputazioni provinciali infatti, assorbite come sono dagli affari amministrativi della provincia e dalla tutela dei comuni, non possono avere il tempo nè l'agio di dedicare la loro opera anche al grave compito della tutela delle opere pie. In questa materia io sono dell'avviso di coloro i quali credono che la tutela delle opere pie debba affidarsi ad una Commissione provinciale specialmente nominata, oppure (il che crederei preferibile) alle amministrazioni comunali.

Ponendo fine perciò a queste brevi osservazioni io formulo la seguente interrogazione all'onorevole ministro dell'interno: crede il Governo necessaria una riforma della legge vigente sulle opere pie? Quali sono i provvedimenti amministrativi che crede più utili a regolare l'andamento degli istituti di beneficenza?

Onorevoli colleghi, la XIV Legislatura si prepara a chiamare alla partecipazione della vita pubblica una gran parte della popolazione, che finora ne fu esclusa.

Colla riforma elettorale, le classi dirigenti per nostro mezzo adempiranno ad un voto lungamente insoddisfatto, ma io mi auguro che le medesime classi pensino seriamente a combattere con tutti i mezzi che non escono dalla sfera del possibile, con quella costanza che suggerisce la fede in una giusta causa, questo mostro che è il più gran nemico della civiltà moderna, il mostro della miseria. Non raggiungeranno mai dignità di cittadini coloro i quali

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1880

mancano del necessario alla vita. (Bravo! Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, ministro dell'interno. Io risponderò brevi parole all'interrogazione che l'onorevole Ferrari ha formulato in questi termini assai chiari e precisi: il Governo crede necessaria una riforma della legge presente sulle opere pie? Quali sono i mezzi amministrativi che esso intende di mettere in atto, in attesa della presentazione al Parlamento della riforma desiderata?

Io non esito a dichiararlo, credo non solo necessaria, ma urgente la riforma della legge che di presente regola le opere pie; e per avere questa dichiarazione l'onorevole deputato Ferrari non aveva d'uopo di fare la sua interrogazione, giacchè i fatti parlano da sè.

Il decreto del 20 aprile 1876, se non erro, firmato dall'onorevole Nicotera, allora mio collega nel Ministero, pel quale fu istituita una Commissione coll'incarico di esaminare questo grave argomento, la legge che egli, nel dicembre del medesimo anno, ha presentato a guisa di conclusione del lavoro di quella Commissione, legge che io, come ministro dell'interno, in occasione di precedenti discussioni di bilancio, ho dichiarato alla Camera di non essere alieno dal ripresentare al Parlamento, tutti questi atti e queste dichiarazioni, che certamente sono a notizia dell'onorevole Ferrari, dovevano senz'altro persuaderlo delle intenzioni mie e del Governo di addivenire, quanto più sollecitamente sia possibile, alla riforma della legge sulle opere pie.

E io non esito a dichiarare che, se avessi speranza di vedere prontamente intrapreso l'esame e la discussione di quella stessa legge che fu presentata dall'onorevole Nicotera nel dicembre 1877, non esiterei a ripresentarla al Parlamento in un termine assai prossimo, fra pochi giorni. Ma l'onorevole deputato Ferrari vorrà convenir meco che oggi giorno non ci è dato sperare che anche a questa grave riforma si volga con profitto l'attenzione del Parlamento.

Perciò se un ritardo è inevitabile, è necessario vedere che cosa ha fatto e che cosa intenda di fare il Governo affinchè questa riforma sia proposta al Parlamento il più sollecitamente possibile, e sia presentata con tutti i dati, con tutti i chiarimenti, con tutte le notizie che valgano a rendere più sicura, fruttuosa e sollecita l'opera del Parlamento nella riforma della legge sulle opere pie. Nè, o signori, noi dobbiamo meravigliare che questa riforma non sia proceduta tanto sollecita quanto l'avrebbe vo-

luta il desiderio comune. Noi sappiamo che in tu ti i paesi d'Europa nei quali si è affrontata la soluzione, non dirò di tutto, ma di una parte di questo arduo problema, si è creduto non solo conveniente, ma necessario, di promuovere inchieste, di ordinare lavori di Commissioni, compilazioni di statistiche; ed alla riforma non si è venuti se non dopo lunghi, serii e maturi studi. E io credo che a questi fatti si ispirasse l'onorevole Crispi quando, essendo ministro dell'interno nel febbraio 1878, ordinava una statistica nuova per aggiungerla alla statistica già precedentemente compilata sotto le amministrazioni di Destra, la quale era assolutamente incompleta.

Infatti, noi abbiamo una statistica ordinata, se non erro, dal ministro Cantelli, la cui compilazione costò dieci anni di lavoro. Essa forma un grosso volume, anzi molti volumi, e contiene notizie certamente preziose; ma questa statistica ha già un difetto capitale, quello cioè di stabilire lo stato di fatto del 1861; di tutto ciò che è avvenuto dopo, non è traccia in quella statistica. Era quindi necessario un lavoro ulteriore; e fu fatto. Ma non bisogna nascondere che, quantunque fatto con criteri molti scrupolosi e ispirati a grande parsimonia, appunto per non complicare e rendere più difficile il lavoro, tuttavia questo lavoro, ordinato, come dissi, nel febbraio del 1878, non fu compiuto che nel mese di aprile dell'anno del Signore 1880. Sì, o signori, tali sono le difficoltà che s'incontrano per raccogliere questi svariati e difficili dati da amministrazioni numerosissime, disformi, regolate diversamente, nella più gran parte dei casi, e con non perfetta regolarità, che una delle 69 provincie del regno ha potuto mandare la sua statistica solamente nel mese di aprile 1880. E quando questi dati, che formano per così dire, l'elemento più importante per procedere ad una riforma, quando questi dati furono esaminati un po' seriamente, si è osservato che se essi sono un prezioso complesso di elementi, utile a chi deve studiare la riforma delle opere pie, abbisognano tuttavia di un nuovo riscontro, perchè la difficoltà dell'argomento ha prodotto molte inesattezze, dalle quali potrebbe essere tratto in errore chi dovesse apprestare le basi di un disegno di legge.

Vi esporrò un esempio, o signori; e per non dilungarmi molto, volendo io indicare soltanto qualcuno degli errori che facilmente si commettono nella compilazione di queste statistiche, citerò solamente alcuni errori che avvennero in più di un caso nel computare l'entità dei patrimoni.

Procedendo sinteticamente si riscontra il patrimonio di una, di più, di molte opere pie; ma lo si

trova con dati sintetici, e senza averne l'analisi, la quale è necessaria per sapere a quale dei diversi uffici delle opere di beneficenza questi patrimoni debbono spettare; cosicchè mentre si ha l'assieme complessivo del patrimonio, manca il dato necessario dei creditori, i quali hanno il diritto di percepire i frutti del patrimonio stesso.

Così molte volte accade di non sapere quale parte sia fruttifera e quale infruttifera; altre volte accade di vedere registrate fra i redditi somme che veramente non possono classificarsi fra i redditi, perchè sono capitali, o lasciti nuovi, che devono essere aggiunti all'elemento del patrimonio.

Perciò, signori, molte altre indagini si devono ancora fare, per potersi fondare con sicurezza sopra questi dati raccolti, che io non esito tuttavia a dire preziosi; e io credo che volendo procedere con serietà a questa riforma, volendo rivedere, permettetemi la parola, la legge che fu presentata nel 1877, per eliminarne i difetti, se ve ne siano, è necessario, a mio giudizio, di rivedere questi dati e di affidare il lavoro di revisione della legge del 1877, e la compilazione di una legge nuova ad una Commissione d'inchiesta, la quale potrebbe accentrare in sé stessa l'intero lavoro, che comprenderebbe tutta la materia delle opere pie.

Ma il lavoro dovrebbe poi essere acconciamente suddiviso nelle diverse provincie, nelle quali altre Commissioni d'inchiesta provinciali potrebbero, mediante i dati raccolti e rettificati, fornire gli elementi necessari ad una buona legge.

Io non entrerò in particolari, che sarebbero molti; non mi farò ad indicare gli uffici delle Commissioni provinciali d'inchiesta.

Mi dilungherei troppo, e mi pare che ora non sia il caso di esaminare troppo minutamente questo grave argomento. Dirò solo che il Ministero aveva già rassegnato alla firma di S. M. un decreto reale pel quale appunto era istituita questa Commissione; e per dare alla Camera un'idea del concetto al quale era informato questo provvedimento d'ordine puramente amministrativo, leggerò il primo articolo del decreto, il quale, come è naturale, somiglia molto, in una sfera un po' più vasta di azione, al primo articolo del decreto del 20 aprile 1876. Ecco i termini di questo primo articolo: « È istituita una Commissione coll'incarico di eseguire un'ampia e particolarizzata inchiesta morale, economica ed amministrativa sulle opere pie del regno, e di studiare e proporre quindi un piano di generale riordinamento che risponda allo spirito dei tempi ed alle mutate condizioni sociali. »

Io non ho creduto, signori, di pubblicare questo decreto, a cagione delle condizioni nelle quali si tro-

vano il Ministero e la Camera; ma mi propongo di ristudiarlo, e ove nella discussione del bilancio dell'interno, nella quale naturalmente quest'argomento potrà essere ripigliato, la Camera non dia qualche voto il quale sia indizio che io debba percorrere una via diversa, è mia intenzione di pubblicare questo decreto e di intraprendere l'inchiesta su tutte le opere pie del regno col mezzo di una Commissione centrale, e di tante Commissioni provinciali quante sono le provincie dello Stato.

Queste dichiarazioni rispondono, se non erro, alle domande fattemi dall'onorevole Ferrari; ma io prego la Camera di permettermi ancora qualche parola.

Io non vorrei che si credesse che nell'amministrazione delle opere pie non ci sia, e non si continui a fare quasi ogni giorno qualche miglioramento; non vorrei soprattutto che si credesse che lo spirito di beneficenza e di carità si sia, nel nostro paese, menomamente affievolito.

No, o signori, non è così. Le amministrazioni delle opere pie, numerosissime come tutti sanno, vanno facendosi ogni giorno più regolari.

È ben vero che, rispetto ai desideri, quello che si ottiene è assai piccola cosa; ma nell'ordinamento amministrativo si ha e di giorno in giorno si ottiene un miglioramento. Io posso annunziare alla Camera che la resa dei conti, il cui ritardo era, per così dire, colla mancanza degli inventari, la piaga capitale che rodeva il patrimonio delle opere pie, va ogni giorno facendosi più frequente, e più regolare.

Ma qui mi torna opportuno di ricordare, e già l'ho dimostrato colla presentazione del disegno di legge sulle amministrazioni provinciale e comunale, che io pure credo, come l'onorevole Ferrari, che le deputazioni provinciali non siano le più competenti ed adatte per esaminare, discutere ed approvare i conti delle opere pie; però io vedrei con molto piacere e con molta soddisfazione che la Camera volesse approvare quella parte del disegno di legge sull'amministrazione comunale e provinciale per la quale è affidata ai Consigli di prefettura la cognizione dei conti delle opere pie.

Per dimostrare poi il miglioramento che affermo dell'intima struttura delle amministrazioni, e della entità organica delle opere pie, dirò che molte opere pie sono trasformate: questo accade tutti i giorni. I monti frumentari sono frequentissimamente convertiti in Casse di risparmio o in Banche di prestito agrario.

Altre riforme della stessa natura, onde si asseconda il movimento dei tempi, troppo chiaramente palese, sono ogni giorno sottoposte ed attuate dall'amministrazione per decreti reali.

Per citare un periodo di tempo recente, del quale ho presenti i dati, dirò che in questi pochi mesi, dal principio dell'anno a questa parte, si costituirono 43 nuove istituzioni di beneficenza, delle quali alcune di discreta ed anche di molta importanza. Altre 35, perchè più non corrispondevano al primitivo loro scopo o il loro scopo non si conveniva alle odierne esigenze, furono completamente mutate e trasformate in opere volte a fine diverso e più utile nell'interesse sociale.

In questo breve tempo furono riformati e approvati ben 300 statuti di opere di beneficenza: e questo, o signori, dimostra che se quest'opera riformatrice non può procedere così celere come procederebbe se la legge presente non ponesse ostacoli insuperabili, tuttavia essa procede di continuo nella misura che le è consentita dalla legge, e ristretta nel solo campo dell'amministrazione.

E infine io posso indicare alla Camera una cifra non certamente piccola: ed è questa, che nel periodo di tempo che ho accennato, per quanto risulta soltanto dagli atti pervenuti al Ministero, i lasciti fatti ad opere di beneficenza rappresentano una somma che supera i tre milioni di lire.

Così si dica di altre parti dell'amministrazione delle opere pie che si stanno studiando. Una delle parti più difficili è il servizio di cassa delle opere pie; ebbene si sta studiando, d'accordo col Ministero di agricoltura e commercio, per affidare il servizio di cassa delle piccole opere pie alle casse di risparmio postali, e quelle delle grandi opere pie agli istituti di credito, i quali possono fare questo servizio con maggior sicurezza e più a buon mercato.

E ancora si studia di trovare un modulo, per quanto possibile uniforme, per la compilazione dei bilanci, onde sarà di molto facilitata la statistica e resa più agevole la regolarità dei conti; cosa costosa che ora non dipende dal potere esecutivo, perchè, come voi sapete, il potere esecutivo non ha la facoltà di ordinare forme tassative per la compilazione dei bilanci delle opere pie.

Io non aggiungo altri schiarimenti nè altre parole: ripeto, credo urgente la riforma della legge che ora governa le opere pie, credo convenga procedere a questa riforma col mezzo delle statistiche che sono raccolte e che saranno debitamente riscontrate, e mediante l'opera di una Commissione d'inchiesta, la quale debba preparare il lavoro della riforma, affinchè questa possa essere presentata il più presto possibile alla discussione e alla approvazione del Parlamento.

Io spero di aver soddisfatto con queste dichiarazioni il desiderio dell'onorevole Ferrari.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrari ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

FERRARI LUIGI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno, con le quali egli mostra di essere persuaso della necessità e dell'urgenza della riforma della legge sulle opere pie.

Sono d'accordo con lui che ad una riforma di questa natura sia necessario far precedere un lavoro, che chiamerò di preparazione; ma io credo che questo lavoro di preparazione sia nei quattro anni trascorsi stato fatto ampiamente, e che ora sia tempo di entrare nel periodo legislativo; e se l'onorevole ministro dell'interno adempirà alla promessa di sollecitamente presentare un disegno di legge a questo riguardo, credo che potrà essere benemerito della beneficenza.

Non posso poi tralasciare di osservare all'onorevole ministro dell'interno come egli non debba ignorare che molte amministrazioni, trascendendo dai limiti loro imposti dalla legge, erogano una parte dei loro redditi, talora cospicua, in ispece che non hanno alcuna attinenza con la pubblica beneficenza. Io credo che, anche prescindendo dalla presentazione di una legge, il Governo possa con decreti reali richiamare queste amministrazioni all'osservanza e al rigoroso rispetto delle tavole di fondazione. Dopo ciò, non ho altro da aggiungere.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non posso che dichiarare all'onorevole deputato Ferrari che quante volte venga a cognizione del Ministero un fatto della natura di quelli da lui indicati, che ogni qualvolta avvenga che i redditi delle opere pie sieno erogati in usi diversi da quelli ordinati dalle tavole di fondazione, il Governo non mancherà di provvedere, e richiamerà l'amministrazione alla stretta osservanza degli statuti delle opere cui esse sono preposte.

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL BILANCIO DELL'INTERNO.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Renzis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE RENZIS, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Commissione generale del bilancio, la relazione sul bilancio preventivo pel 1880 del Ministero dell'interno. (V. Stampato, n° 7-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita, e se non sorgono opposizioni io iscriverò all'ordine del giorno questo bilancio dopo i tre già iscritti. (Pausa) Rimane così stabilito.

SVOLGIMENTO DI UN'INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MASCILLI INTORNO ALLA CIRCOSCRIZIONE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del deputato Mascilli al ministro dell'interno riguardo ad una nuova circoscrizione territoriale della provincia di Benevento.

L'onorevole Mascilli ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

MASCILLI. Vengo senza preamboli allo svolgimento della mia interrogazione. Il decreto della luogotenenza di Napoli, del 17 febbraio 1861, col quale venne costituita la provincia di Benevento, turbò la pace e l'economia di cinque provincie, e specialmente della provincia di Molise, alla quale furono tolti 5 mandamenti, e tutti e 5 al circondario di Campobasso. Eppure quella provincia non avrebbe dovuto per alcun caso essere toccata; perchè non era molto grande ed era forse fra le provincie del mezzogiorno la meglio configurata; giacchè aveva il capoluogo nel centro, ed era circoscritta da confini naturali. Era la natura quella che aveva costituita la provincia di Molise, e ci voleva la mano dell'uomo per guastare anche quello che naturalmente andava benissimo.

Io non entrerò nel merito della circoscrizione della provincia di Benevento; soltanto però mi permetto di rilevare talune circostanze le quali giustificano l'opportunità della mia interrogazione, e direi anche l'importanza della medesima.

Il decreto del pro-dittatore, col quale veniva elevato a provincia l'ex-ducato di Benevento, stabiliva che la provincia sarebbe stata poi costituita mediante una legge.

Ora io non entrerò nella questione se la luogotenenza di Napoli avesse o no avuto il diritto di costituire la provincia di Benevento mediante un decreto, e specialmente quando era prossima la convocazione del Parlamento e non si trattava di un fatto urgente: Benevento aveva ottenuto quel che gli premeva, la liberazione cioè dal servaggio clericale: qualunque altra cosa gli era indifferente, come gli era indifferente il rimanere per qualche altra settimana nel medesimo modo nel quale era stato per tanti secoli.

Comunque sia, la luogotenenza di Napoli si credè nel diritto di costituirlo in provincia mediante decreto; ma non essendo giunta in tempo (perchè arrivò il 17 febbraio, giorno nel quale cessavano i suoi poteri illimitati, ed il Parlamento era convocato pel seguente giorno 18) avrebbe dovuto sospen-

dere ogni atto, o, tutto al più, trasmettere quelli fino allora completati al Governo centrale, perchè nel più breve termine avesse potuto presentare la legge al Parlamento.

Invece la luogotenenza di Napoli volle per forza costituire la provincia di Benevento; e poichè nel giorno 17 febbraio aveva altro lavoro urgente da eseguire, non avendo la potenza di Giosuè di poter fermare il sole, tra le tenebre della notte, anzi dopo la mezzanotte, quando già i suoi poteri erano cessati, e senza discussione, o almeno con una discussione tumultuaria, emanò il decreto fatale del 17 febbraio che toglieva alla provincia di Molise i cinque mandamenti.

L'onorevole Spaventa mi fa cenno di no.

SPAVENTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Mascilli, non sollevi fatti personali; svolga la sua interrogazione.

MASCILLI. L'onorevole Spaventa faceva parte di quella luogotenenza e debbo dire a suo onore che egli si oppose vivamente contro la emanazione di quel decreto.

Voce al centro. Era il tumultuante!

MASCILLI. Ma quello che io ho accennato trova anche riscontro in quel che diceva l'onorevole Conforti nella tornata del 15 maggio 1861.

L'onorevole Conforti, sostenendo la necessità di modificare quel decreto, diceva così: « La circoscrizione di Benevento rimane, solo si emendano alcuni errori, anzi alcuni gravi disordini prodotti da quella circoscrizione; la quale, mi permetta l'onorevole signor Torre (perchè Torre era l'oppositore), si fece un po' tumultuariamente anzi senza veruna di quelle cautele che si serbano quando si tratta dello spostamento delle popolazioni. »

Eppure noi in quell'epoca uscivamo appena dalla tirannia del dispotismo. Si combattevano ancora le feroci reazioni, gli ultimi sforzi della caduta signoria, quando la luogotenenza di Napoli fece quello che forse non avrebbe ardito di fare l'istesso caduto Governo; poichè senza veruna precauzione, senza nessuna necessità, senza utile generale, senza quella *salus publica* che soltanto può giustificare l'illegittimità di taluni atti, decretò il traffico di tanti comuni, lo sbalzo da una provincia all'altra di tante popolazioni le quali in quell'epoca combattevano ancora per il loro riscatto, senza udire la loro voce e senza por mente che i comuni, grandi o piccoli, borgate o villaggi che sieno, hanno tutti i loro diritti, i loro bisogni, le loro aspirazioni e i loro affetti.

Non appena si conobbe il fatale decreto del 17 febbraio 1861, che sursero reclami da ogni parte. Diverse Commissioni si recarono al Governo cen-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1880

trale ad implorarne la sospensione, ed io facevo parte di quelle Commissioni, ma non ricavamo verun frutto, perchè ci si disse che trattavasi di un fatto compiuto, che, se avevamo diritti da far valere, bisognava ricorrere al Parlamento.

Il Parlamento si occupò di questa questione; perchè l'onorevole Caso, deputato di Piedimonte, presentò un disegno di legge per la sospensione del ripetuto decreto del 17 febbraio 1861, e la Commissione incaricata di riferire su quel disegno di legge dell'onorevole Caso, trovò così ingiusto, così, non voglio dire la parola dissennato, ma non assennato il decreto del 17 febbraio 1861, che presentò essa un controprogetto, che compilò coll'accordo di tutti i deputati delle provincie interessate, meno Avellino.

Questo controprogetto non venne discusso nel merito, perchè gli si sollevò contro la questione pregiudiziale. Ed era regolare; i contraddittori non ebbero il coraggio di attaccarlo nel merito e fecero quello che fanno gli avvocati, che, quando non hanno buone ragioni da trovare nel Codice delle leggi civili vanno scartabellando il Codice di procedura: quindi si sostenne che non si poteva discutere quel controprogetto, perchè la Commissione aveva avuto l'incarico di riferire sul progetto di legge dell'onorevole Caso e non di presentare una nuova circoscrizione della provincia di Benevento.

In quell'epoca reggeva il Ministero dell'interno l'onorevole Minghetti, ed è una fatalità, che quando la mia provincia debba subire una disgrazia tutti gli incidenti si verificano a suo danno, anche quello del *quandoque bonus dormitat Homerus*.

Ed invero l'onorevole Minghetti, che noi tutti sappiamo di quanta valentia egli sia, in quella circostanza poi, nel mentre diede ragione a tutti gli oratori, i quali avevano parlato contro la circoscrizione della provincia di Benevento, contro il decreto del 17 febbraio 1861, soggiunse che bisognava eseguirlo. E perchè si doveva eseguire? Perchè si volle immischiarvi la questione politica, quella questione la quale si solleva spesso, ma non sempre opportunamente, e sventuratamente sempre a danno delle questioni economiche ed amministrative. Ora, mentre l'onorevole Minghetti conveniva dell'ingiustizia di quel decreto, però soggiungeva che essendosi fatto dalla Luogotenenza di Napoli, che era un'emanazione del Governo centrale, il non eseguirlo sarebbe stato lo stesso che far perdere di autorità, di forza al Governo, sebbene avrebbesi dovuto poi subito emendare quella circoscrizione, perchè essa non poteva rimanere così...

MINGHETTI. Chiedo di parlare.

MASCILLI. Mi perdoni, onorevole Minghetti, ma io leggerò proprio le vostre parole; voi dicevate:

« Se questi mandamenti, se questi comuni sapessero che la loro aggregazione è definitiva, io comprenderei facilmente la irritazione loro, e che potessero nascere quelle perturbazioni alle quali ha fatto allusione l'onorevole Conforti, ma dal momento che esse sanno che non è se non una cosa temporanea, potranno rassegnarsi ad avere dei fastidi che saranno temporanei, nè parranno loro troppo grandi sapendo che saranno subito proposte le modificazioni opportune. »

Sono queste le sue parole. Ho studiato questa volta, onorevole Minghetti. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Pare che abbia studiato molto. (*ilarità*)

MASCILLI. Io non sono stato mai ministro... (*Nuova ilarità*)

Voci a sinistra ed al centro. Lo sarà!

MASCILLI. Per conseguenza, non essendo mai stato ministro, io non so che cosa sia la testa d'un ministro, ma a me pare che sarebbe stato miglior consiglio quello che anche il sospetto che si fosse emanata una disposizione ingiusta avrebbe dovuto a qualunque costo evitarsi, sospendendo la esecuzione del decreto.

L'autorità ed il prestigio del Governo si mantengono col non fare il male o col correggerlo immediatamente.

Non si doveva dire alle popolazioni come si disse (poichè questa discussione si faceva in pubblico Parlamento) riconosco che il decreto è ingiusto, ma tolleratelo momentaneamente, perchè lo debbo eseguire semplicemente per convenienze teatrali, ma fra poco modificherò la circoscrizione. Si doveva anzi profittar dell'occasione per far gustar la bontà delle nuove istituzioni, per far toccare con mano il vantaggio del Governo rappresentativo, e mostrare come si correggono le ingiustizie o non si commettono quando gl'interessi del paese si discutono al cospetto della nazione e dai suoi legittimi rappresentanti.

Comunque sia, il risultato di quella vivace e lunga discussione del 15 maggio 1861, fu che la Camera, considerato che non tutti i deputati potevano avere quella conoscenza delle località che è necessario avere quando debbono trattarsi simili argomenti, e quindi dare un voto assennato e coscienzioso, votò ad unanimità un ordine del giorno, col quale venne il ministro dell'interno incaricato di presentare un disegno di legge per la migliore circoscrizione della provincia di Benevento.

L'ordine del giorno votato dalla Camera nel 1861 adunque contiene la condanna della circoscrizione della provincia di Benevento; la Camera dichiarò col suo voto che quella circoscrizione non

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1880

poteva continuare, e delegò pertanto il ministro dell'interno perchè l'avesse modificata. Ora io domando: che cosa si è fatto dal 1861 fino al 1880? Niente; dimodochè quei fastidi che secondo l'onorevole Minghetti avrebbero dovuto essere tollerati in pace dalle popolazioni, perchè temperanei, perchè si sarebbe in breve modificata la circoscrizione, quei fastidi, dico, sono stati ben gravi, poichè durano da 20 anni circa.

Io dovrei quindi muovere censura a tutti i Ministeri, cominciando dal Ministero dell'onorevole Minghetti, e mio malgrado comprendere in questa censura anche l'onorevole Depretis. (*Si ride*) Però, affinchè non si creda che io cominci a prender gusto a farla da oppositore ai Ministeri, io stesso intendo accordare ad essi un'attenuante, e dirò che forse i vari Ministeri che si sono succeduti non hanno creduto di far niente, perchè si sono lusingati che le popolazioni col tempo si sarebbero adattate a rimanere con le provincie alle quali erano state aggregate. Sotto questo punto di vista debbo in qualche modo scusare anche l'onorevole Minghetti, il quale, nelle parole che egli pronunciava alla Camera nel 1861, vagheggiava forse la speranza, che si sarebbe ripetuto il fatto delle Sabine, le quali non vollero più saperne di ritornare ai patri lari e preferirono invece rimanere con i loro robusti rapitori (*ilarità*); ma credo che di ciò non si sia lusingato l'onorevole Capilongo, poichè il fatto è ben diverso.

I comuni che sono a vista dell'antico loro capoluogo al quale si potevano recare anche due volte al giorno, se il bisogno lo avesse voluto, come mai avrebbero potuto o potrebbero adattarsi a rimanere, colla provincia di Benevento (parlo dei comuni di Campobasso; gli altri parleranno dei comuni che essi rappresentano) come mai potrebbero adattarsi a rimanere colla provincia di Benevento, quando debbono impiegare quattro giorni per andare sia al capoluogo della provincia, sia al capoluogo del circondario al quale furono aggregati? E notate che gli abitanti di questi comuni, nel fare questo viaggio, debbono affrontare moltissimi pericoli, perchè non ci sono strade e debbono guardare fiumi e torrenti che non hanno ponti.

Ora questi inconvenienti sono deplorabili. Ma è inutile andare a dimostrazioni quando c'è il fatto. Il fatto è che, non ostante siano trascorsi 19 anni; non ostante che sia venuta una nuova generazione, pure questa nuova generazione non sa adattarsi a stare colla provincia di Benevento, tali e tanti ne sono gli inconvenienti.

Nell'anno scorso il comune di Presenzano chiese ed ottenne il ritorno alla provincia di Terra di La-

voro, dalla quale era stato staccato in occasione precisamente della circoscrizione della provincia di Benevento.

Fu allora che i diversi comuni che appartenevano al circondario di Campobasso, i quali fino allora erano stati tenuti a bada, per diverse ragioni che credo inutile di dire alla Camera, da me e dall'onorevole Sipio, che oggi non vediamo alla Camera per la sua gravissima malattia, fu allora, diceva, che quei comuni, quando seppero il ritorno di Presenzano alla provincia di Terra di Lavoro, furono scossi vivamente, ed io fui obbligato a presentare un disegno di legge pel ritorno alla provincia di Molise del comune di Cercemaggiore, il quale si trova aggregato alla provincia di Benevento, come l'ex ducato di Benevento faceva parte dell'ex Stato pontificio. Ed ella, signor ministro, ricorderà che in quella occasione il mio amico personale, politico e ferroviario ancora... (*ilarità*) l'onorevole Capilongo, pretendeva che ella si fosse opposto anche alla presa in considerazione di quel modesto mio disegno di legge, perchè egli diceva, che se il comune di Cercemaggiore fosse ritornato alla provincia di Molise, si turbava il bilancio della provincia di Benevento, come se la provincia di Molise non avesse avuto essa pure un bilancio, il quale non fu soltanto turbato, ma fu storpiato, sconquassato, quando si tolsero ad essa cinque mandamenti tutti ad un sol colpo, e non il solo comune di Cercemaggiore. Eppure io non mi opposi che il comune di Presenzano fosse ritornato alla provincia di Terra di Lavoro, nè vi è stato alcuno della mia provincia che mi abbia rimproverato della mia acquiescenza; tanto presso le popolazioni del Molise può il sentimento della giustizia che prevale sopra ogni altra considerazione! Ma per quanto sentano la giustizia per gli altri altrettanto però sentono, e vivamente sentono, la coscienza dei propri diritti.

Dopo la presa in considerazione del progetto di legge riguardante il comune di Cercemaggiore, fui obbligato di presentare un altro disegno di legge per il ritorno di Santa Croce di Morcone il quale si trova nelle condizioni di Cercemaggiore.

Poi anche altri comuni hanno fatto le medesime premure.

Allora in verità mi sono trovato imbrogliato a presentare vari progetti alla spicciolata, ed ho dovuto riconoscere l'assennatezza dell'ordine del giorno votato dalla Camera nel 1861, cioè di delegare al ministro il modificare radicalmente la circoscrizione della provincia di Benevento.

Dopo la chiusura della Sessione io non ho potuto riprodurre quei disegni di legge sia per le ragioni accennate, sia perchè ho calcolato che mi si

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1880

sarebbe potuto sollevare la questione pregiudiziale vale a dire la pendenza dell'ordine del giorno del 1861 votato dalla Camera il quale deve od essere eseguito o revocato. Ecco dunque, signor ministro, sebbene sia andato un po' per le lunghe, dimostrata la opportunità, anzi la necessità della mia interrogazione, cioè di sapere che cosa intenda ella di fare, se cioè vuole o no presentare e nel più breve termine possibile, un progetto per una migliore circoscrizione della provincia di Benevento.

Non credo poi, signor ministro, che questa questione fosse tanto scabrosa, come lei dichiarò nella tornata del 1° marzo, quando fu presentata la prima volta questa interrogazione. Disse allora che l'onorevole Mascilli voleva chiamarlo sopra una discussione scabrosa. Io dico che quand'anche ci fossero delle scabrosità queste diverrebbero lisce e piane appena ella ci mettesse le mani (*Ilarità*), ma non mi pare che tale questione sia tanto scabrosa, anzi mi sembra semplicissima.

Restituite alla provincia di Molise i suoi confini naturali: la provincia di Benevento anche quando debba rimanere provincia, oggi che le condizioni politiche del 1860 sono mutate coll'aggregazione delle provincie pontificie al regno d'Italia, potrà rimanere provincia, senza aver bisogno di cinque mandamenti tolti alla provincia di Molise; essa rimarrebbe sempre una provincia bastantemente grande, anzi doppia di quello che non siano tante altre provincie d'Italia, e se volete estenderla, estendetela pure verso altre parti (*Ilarità*), a spese di altre provincie che hanno il soverchio, e non già di quella di Molise che ha appena il bastevole.

Ma in ogni caso poi vi è il disegno di legge che presentò la Commissione nel 1861, d'accordo con tutti i deputati delle provincie interessate. Quel contro-progetto certamente non mi è favorevole, perchè mi toglierebbe già tre mandamenti; ma è meglio perderne tre che cinque; per conseguenza io domando o il ritorno di tutti i cinque mandamenti, vale a dire che la provincia riabbia i suoi naturali confini, o tutto al più che se ne ritengano semplicemente tre, e le si restituiscano gli altri due, secondo aveva progettato la Commissione d'accordo con tutti i deputati delle provincie interessate nel 1861. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spaventa per un fatto personale.

SPAVENTA. Veramente l'onorevole Mascilli non aveva bisogno d'incorrere in qualche inesattezza difendendo la causa della provincia di Molise con tanta eloquenza, come ha fatto. Ma disgraziatamente vi è incorso, ed io non posso a meno di ri-

levarla innanzi alla Camera, perchè mi riguardano personalmente.

L'onorevole Mascilli ha asserito due cose inesatte; ha asserito che la luogotenenza del Re nelle provincie napoletane, facendo il decreto della nuova circoscrizione della provincia di Benevento, non avesse poteri per farlo.

Veramente egli ha detto che, secondo lui, la luogotenenza non avrebbe avuto questi poteri; ma poi contraddicendosi...

MASCILLI. (*Con forza*) Chiedo di parlare. (*Si ride*)

SPAVENTA... ha ammesso che questi poteri li aveva.

Che la luogotenenza avesse questi poteri nessuno può dubitarne. Cogli stessi poteri la luogotenenza pubblicò la legge comunale e provinciale in quelle provincie, e altre leggi organiche che non sto qui ad enumerare alla Camera.

Dunque su questo punto, io, come membro di quel Governo, mi credo perfettamente disculpato. Non ho bisogno poi di scolpar me pel fatto della creazione della provincia di Benevento, perchè lo stesso onorevole Mascilli ha detto alla Camera come io non fossi favorevole alla creazione di quella provincia, specialmente nel modo come la fu costituita.

Ma l'onorevole Mascilli ha detto un'altra inesattezza, ed è che la creazione della provincia di Benevento si fece dopo la mezzanotte del 17 febbraio 1861 tumultuariamente, quando i poteri della luogotenenza erano scaduti.

Questo, onorevole Mascilli, non è; il decreto fu firmato il 17 febbraio, e non lo fu prima, appunto per la mia opposizione; ma essendo io rimasto in minoranza quella sera, il decreto fu firmato da S. A. R. il principe di Carignano, il quale non avrebbe permesso che un suo Consiglio deliberasse, non che cose gravi, ma neppur le più leggere tumultuariamente.

Questa asserzione che l'onorevole Mascilli ha ricavato da una parola dell'onorevole Conforti (che non ha però questo significato, nè si riferisce alla seduta in cui fu deliberato quel decreto) questa asserzione è assolutamente destituita di fondamento.

Ora, sebbene abbia detto che io non ho l'obbligo di difendere la provincia di Benevento come fu costituita, però, poichè l'onorevole Mascilli la attaccò con tanta veemenza, facendola parere proprio un atto insano, mi permetta la Camera di metterle sott'occhio un'osservazione che si riferisce al tempo in cui questa provincia fu costituita.

Ricordiamoci che Benevento era un dominio del Papa. Eravamo al 1861 quando incominciammo a prendere delle terre al Papa, e pareva molto op-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1880

portuno di fondere la città di Benevento con il resto del regno, facendo di essa il centro di una vita nuova. Non la si poteva lasciare così quella città, tanto più che vi era un decreto prodittoriale che le aveva promesso di farne un capoluogo di provincia.

Or dunque, io, senza difendere il modo come la provincia fu fatta, non posso a meno di lodare il concetto della costituzione di quella provincia, poichè, ripeto, eravamo in tempi in cui il prendere possesso definitivo delle terre del Papa, facendo di Benevento il capoluogo di una provincia di terre non appartenenti al Papa, suggellava il possesso che noi prendevamo di quella città in modo definitivo.

Questo è il significato che ebbe la costituzione della provincia di Benevento, e non bisogna dimenticarlo. L'onorevole Mascilli però ha aspettato 20 anni, o pressochè 20 anni, a rimescolare questa questione. Io non voglio fargliene rimprovero perchè egli è stato sempre tenerissimo degli interessi della propria provincia. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti per un fatto personale.

MINGHETTI. Dopo le cose dette dall'onorevole Spaventa il mio compito è brevissimo. Io credo che l'onorevole Mascilli abbia fatto la storia un poco ad *usum Delphini*, perchè non bisognava citare una parte sola delle mie dichiarazioni, ma bisognava riferirle per intero. Mi ricordo benissimo di aver risposto allora che non mi poteva dispensare dall' eseguire quell'atto perchè era legge, perchè non era lecito ad un ministro fare quello che dice l'onorevole Mascilli; vale a dire: se lo riconosceva un atto non buono dovevate sospenderne l'esecuzione; un ministro, trattandosi di cosa legislativa, non aveva altro dovere che di eseguirla. Poteva bensì riconoscere che vi erano delle imperfezioni, e questo io non nego di averlo riconosciuto allora; ma l'onorevole Mascilli si è scordato d'aggiungere che al 1° settembre del 1861 io cessai di essere ministro dell'interno e che non ci sono mai più ritornato, dimodochè in questo lungo spazio di 20 anni la mia parte di censura, che pareva così grande, si limita ad una paio di mesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno...

MASCILLI. Avevo chiesto di parlare...

PRESIDENTE. Onorevole Mascilli, siccome ella replicherà, così parlerà allora, anche per il fatto personale.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Mascilli ha ricordato una parola da me pronunciata due o tre mesi or sono, quando chiamai *spinosa* la questione

che egli oggi ha nuovamente sollevata. Onorevole Mascilli, era *spinosa* nel mese di marzo e lo è anche oggi.

Le questioni di circoscrizione, mi spiace di dover ripetere una cosa che ho già detto più volte, sono sempre molto delicate, sempre molto difficili, sempre un poco pericolose, per la gran ragione che per esse si tocca ad interessi morali e materiali di alcune popolazioni e ancora ad interessi speciali di ciascun contribuente.

Non si fa un mutamento di circoscrizione amministrativa senza che necessariamente ne consegua una mutazione nelle imposte. Sarà molto, sarà poco, ma qualche cosa c'è sempre. Ed è perciò che bisogna andare adagio; e che, a mio credere, queste questioni debbono essere molto studiate e riservate all'iniziativa del Governo. Mi spiace di dover dire questo, per smuovere forse l'onorevole Mascilli dal proposito, che non può avere abbandonato, di presentare egli stesso un disegno di legge più ampio di quello che si riferiva al comune di Cercemaggiore.

Ora che vuole che io faccia, onorevole Mascilli? Che io m'impegni a presentare tale quale, adesso, *hic et nunc*, dopo 19 anni di silenzio, il disegno di legge del 1861? Mi permetterà almeno di esaminarlo; tanto più che quest'esame mi pare un obbligo dopo che ho presentato alla Camera la nuova legge elettorale.

E questo vale per altre considerazioni ancora, perchè le variazioni di circoscrizioni, anche solo delle due provincie di Benevento e di Molise, avrebbero influenza sopra altri disegni di legge che sono già davanti alla Camera.

Perciò io pregherei l'onorevole Mascilli di contentarsi di una mia dichiarazione.

Io conosco, non esito a dirlo, una parte degli inconvenienti che produce la presente circoscrizione della provincia di Benevento; e forse sarei stato proclive ad accettare il disegno di legge, se fosse stato ripresentato, e forse adesso...

Una voce. Non lo sarei più.

MINISTRO DELL'INTERNO... e forse adesso lo sarei ancora. Faccio le mie riserve riguardo al comune di Cercemaggiore; credo che ci siano delle ragioni per unire questo territorio a Campobasso; ma non oserei di dirlo in modo affermativo, perchè dall'esame che ho fatto apparirebbe che Cercemaggiore potrebbe far parte dello stesso circondario al quale appartiene Cercepiccolo; così mi pare. Ma questa sarebbe una piccola cosa, che certo non soddisferebbe l'onorevole deputato Mascilli.

E però io lo prego di contentarsi di questa mia dichiarazione. Io esaminerò la circoscrizione della provincia di Molise nei soli suoi rapporti con la

provincia di Benevento, per non estendere il circolo del mio esame; perchè l'onorevole Mascilli non deve dimenticare che altre provincie confinanti con quella di Benevento potrebbero mettere in campo pretese simili alla sua; nel qual caso l'atto, secondo me molto lodevole, onde fu costituita la provincia di Benevento, potrebbe sfumare, e ridurre la provincia stessa a chi sa che cosa! Essa fu costituita con parte dei territori delle quattro o cinque provincie che la circondavano; e però più in là non potrei andare. Ma posso dichiarare all'onorevole Mascilli, che prendo impegno di esaminare la questione della circoscrizione della provincia di Molise nei rapporti della sua linea di confine con la provincia di Benevento; e che se mi riuscirà di trovare una rettificazione di confini ed una circoscrizione amministrativa diversa da quella che oggi abbiamo, e che possa essere fatta convenientemente, non esiterò a prendere io stesso l'iniziativa del cambiamento e a presentare senza indugio alla Camera un apposito disegno di legge.

Altri impegni, me ne dispiace, oggi non sarei in grado di assumere.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole Mascilli per dichiarare se sia o no soddisfatto; ed anche per i suoi fatti personali.

MASCILLI. Io mi permetterò di rispondere ancora una parola all'onorevole Spaventa. Io non ho detto che la luogotenenza di Napoli non fosse stata competente; ho detto solamente se era conveniente che trattandosi di sconvolgere cinque provincie, trattandosi di un fatto che non era urgente, ed essendo prossima la convocazione del Parlamento, se era conveniente, dico, che quel decreto si emanasse.

Questo era quello che io diceva, che cioè non fu conveniente, ma non già che non fosse stato competente; e l'onorevole Spaventa stesso ne converrà. Se fosse passata la mezzanotte io veramente non lo so perchè non era presente (*Si ride*); so però che tutti i miei conoscenti che fecero parte di quella luogotenenza mi dicevano; Mascilli mio che vuoi?! eravamo tutti storditi dal sonno; fu firmato quel decreto dormendo (*Ilarità*); eravamo stanchi, consumati. Adunque io non ho mentito.

L'onorevole Minghetti poi dice che ha cessato di essere ministro nel settembre.

Io non mi sono doluto di lui perchè non aveva modificato la circoscrizione: mi sono doluto soltanto, perchè, mentre riconosceva che quel decreto non era stato ben fatto, avrebbe dovuto non opporsi alla proposta di sospensione dell'onorevole Caso.

Del resto, io ve l'ho detto: non ho l'ingegno di

un ministro, altrimenti lo sarei stato io pure. (*Ilarità*) Avrò sbagliato: non se ne parli più.

Rispondo ora all'onorevole ministro dell'interno il quale dice che bisogna andare adagio perchè si tratta di più provincie. Ma come! onorevole ministro, quando si è trattato di rompere le gambe a noi (*Ilarità*) si è andato avanti con tanta fretta, ed ora che si tratta di riparare i torti che noi abbiamo subito per 19 anni, e non si riparano ancora, ella mi dice che bisogna andare adagio, adagino?! Si dice che è passato molto tempo, ma che cosa potevamo far noi? Abbiamo reclamato molte volte; ma dovevamo forse prendere i ministri per il collarino e far loro eseguire a forza quel che volevamo?

Impareremo per altra volta quando vorremo qualche cosa procureremo in ogni modo e maniera di ottenerla subito per non essere poi pregiudicati dal tempo.

Ma sapete perchè non si è fatta molta insistenza in questi 19 anni? Perchè abbiamo considerato che il Governo aveva molte altre cose d'importanza maggiore, non abbiamo voluto essere di ostacolo alla sua azione; desiderando che si fosse prima consolidato per venire poi a guardare i nostri affari di campagna.

Una voce. La ferrovia!

MASCILLI. Sì, anche la ferrovia. Non so chi mi abbia interrotto. Si capisce che bisognava anche che si fosse assodata quella questione, perchè trovandomi io sotto l'incubo dell'onorevole Romano, il quale mi voleva mutare la linea... (*Ilarità*) aveva bisogno di tenere accattivati tutti. Oggi che quella linea è votata io rientro nella mia libertà d'azione.

PRESIDENTE. Onorevole Mascilli, stia nella via ordinaria invece che nella strada ferrata, cioè nel campo della sua interrogazione.

MASCILLI. Che volete che vi dica signor presidente? (*Ilarità*) Io non mi posso affatto dichiarar soddisfatto. Se il ministro vuole egli di propria iniziativa presentare domani o dopo domani, come acconto, una leggina per il ritorno di Cercemaggiore, ed io l'accetterò volentieri (*Si ride*); ma almeno mi deve promettere di consentire il ritorno al Molise dell'intero mandamento di Santa Croce di Morcone e riprodurrò i precedenti disegni di legge, salvo il di più (*Ilarità*) e così sarò contento per ora.

PRESIDENTE. Onorevole Mascilli, ma il suo diritto d'iniziativa esiste sempre. Non vi è bisogno del permesso del ministro.

MASCILLI. Permetta, signor presidente, quando ci è il consenso del Ministero la via è mezza fatta. (*Si ride*) Se il ministro non vuole, allora è inutile che la presenti. Se il ministro adunque accetta che

io presenti un disegno di legge almeno per il mandamento di Santa Croce di Mercone, allora io mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Mascilli. (*Viva ilarità*)

SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO LUZZATTI AI MINISTRI DEGLI ESTERI E DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.

PRESIDENTE. Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Luzzatti. Ne do lettura:

« Il sottoscritto, appresso l'interpellanza del dottore Bulat alla Camera dei deputati di Vienna e alla Commissione d'inchiesta nominata dal Governo austro-ungarico, le quali accennano indirettamente ad allontanare i pescatori italiani dell'Adriatico dalle coste della Dalmazia e dell'Istria, contro il trattato di commercio 27 dicembre 1878 domanda d'interrogare il ministro degli affari esteri e d'agricoltura, industria e commercio, quali notizie esso abbia in proposito e quali passi intenda fare per iscongiurare questo pericolo. »

L'onorevole Luzzatti ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

LUZZATTI. (*Segni di attenzione*) È con rammarico che ebbi notizia di una mozione presentata dal deputato Bulat al Parlamento di Vienna, nella quale con indirette maniere si domanda al Governo austriaco la proscrizione dei nostri pescatori dalle coste dell'Istria e della Dalmazia.

I motivi, ai quali queste domande s'informano, mi paiono esposti in duro modo, ostili agli interessi nostri e tali che offendono lo spirito del trattato di commercio e di navigazione stipulato tra l'Italia e l'Austria-Ungheria il 27 dicembre del 1878.

L'argomento mi pare così grave, che la Camera vorrà perdonarmi, se dovrò addentrarmi in qualche particolare; tanto più che, come si è letto nei giornali, il Governo austro-ungarico avrebbe istituito una Commissione per riconoscere la gravità dei mali accennati dal deputato Bulat. Quantunque io non ne abbia notizia ufficiale e attenda dal Governo più autorevoli informazioni, parrebbe che questa Commissione avesse concluso in modo conforme alla mozione presentata dal deputato Bulat al Parlamento di Vienna. Quindi il manipolo degli avversari nostri s'ingrossa; il deputato Bulat insieme a parecchi suoi colleghi, rappresentanti della Dalmazia e una Commissione istituita dal Governo austro-ungarico, concluderebbero in questo senso di proscrizione. Tutto ciò mi conturba l'animo.

E in verità, o signori, quando si leggono i discorsi

fatti da uomini politici, i quali alla difesa degli interessi nazionali devono accoppiare anche la prudenza, quando si leggono parole somiglianti a quelle, delle quali io ora darò notizia, non si può non riconoscere con grave preoccupazione che si preparano non lievi offese ai nostri interessi.

Nella mozione, della quale si ragiona, si legge:

« In Dalmazia la popolazione del littorale e delle isole è molto gelosa dei propri diritti in fatto di pesca, e, sia direttamente, sia mediante i comuni, fu sollevata più volte la questione dei diritti; nel che la popolazione e i comuni trovarono appoggio anche nella rappresentanza provinciale. Ad onta di ciò, l'abuso dei pescatori italiani continuò, ed, oltre al danno economico, esso è causa di non lievi disordini, perchè la popolazione si crede autorizzata a farsi giustizia da sè, respingendo i sudditi italiani, che pescano nei canali, o nei seni di mare, in contravvenzione alle leggi. Cosicchè, per non parlare di altri fatti di minore importanza, l'autorità giudiziaria fu chiamata nel 1878 a decidere sopra una lotta di carattere criminoso che ebbe luogo nel centro del canale di *Castella* presso Spalatro... » E si continua con questo metro in modo non benevolo ai pescatori italiani.

Ora, o signori, a me preme rettificare questi fatti.

Io ho sempre creduto che i nostri pescatori dell'Adriatico, e segnatamente i prodi, sobrii ed intrepidi chiogetti, che ne formano tanta parte, rechino preziosi servizi all'opposto lido dell'Adriatico, e che questi servizi sieno considerati con molto affetto dalle popolazioni austro-ungariche.

Infatti, l'alimentazione a buon mercato dell'Istria e della Dalmazia, e tutto il servizio del cabotaggio che i nostri pescatori vi fanno, è di tal fatta che più volte se ne ebbero attestazioni di gratitudine dalle popolazioni che abitano l'opposto lido dell'Adriatico. Ed è perciò che, quando nel 1875 si levò in alcune parti della Dalmazia e dell'Istria un grido ostile agli interessi nostri, e si propose che nella rinnovazione del trattato di commercio non fosse conceduta la libertà di pesca e di cabotaggio ai sudditi italiani, le proteste non vennero soltanto dal Governo italiano e dal negoziatore italiano del trattato di commercio, ma proruppero dai centri principali istriani e dalmatici, i quali erano persuasi che, con questo provvedimento ostile alla civiltà economica, si sarebbero anche offesi i loro interessi. Imperocchè i nostri pescatori, sobri e pazienti, i quali si contentano di modicissime retribuzioni, lasciano libere le popolazioni marittime della Dalmazia e dell'Istria di avventurarsi a più lunghe e a più fruttuose navigazioni. Noi facciamo la pesca ed il piccolo cabotaggio; i dalmati e gli istriani fanno

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1880

il lungo cabotaggio; noi compiamo i servizi meno retribuiti, quelle popolazioni compiono i servizi meglio compensati. Quindi ci è un'armonia, un accordo d'interessi, per effetto del quale, se non si vogliono anche in questo mare Adriatico, con gelosia di razze e con rivalità d'interessi mal determinati, far sorgere conflitti che non hanno ragione di esistere; la storia, le tradizioni e le necessità economiche consigliano quell'accordo che il trattato di commercio ha stabilito nel 1866 e nel 1878 e le consuetudini hanno chiarito con equità e larghezza.

V'è anche un'altra ragione per la quale conviene insistere rigidamente nella difesa dei nostri interessi. La pesca che ci fu concessa dal Governo austro-ungarico nel 1878, come sa l'onorevole presidente del Consiglio, come sa l'onorevole Depretis, che tanto si è occupato di tale questione, si collega con lunghe e aspre negoziazioni e rappresenta larghi corrispettivi. Infatti sin da quando l'onorevole Minghetti mi diede l'incarico d'iniziare negoziati coll'Austria-Ungheria, noi eravamo disposti, per tutelare questi preziosi interessi delle nostre popolazioni, a concedere corrispettivi equi ed anche larghi, oserei dire troppo larghi, all'Austria-Ungheria per salvare la facoltà di pesca e di cabotaggio.

Ora se si restringono cotali diritti con un'interpretazione la quale contraddice allo spirito del trattato, rimane del trattato stesso la parte che è utile all'Austria, mentre si restringe quella che è stata ottenuta a favore nostro e in corrispettivo di larghe concessioni. I trattati non avrebbero ragione d'essere se non fossero una transazione continua di equi e legittimi interessi.

Non è lecito descrivere i pescatori italiani con neri colori e rappresentarli come gente, la quale non ha altro scopo che di frodare le leggi o azzeccare garbugli.

Quando io penso alla dura vita che essi menano, come affrontino arditamente i più gravi pericoli sui loro fragili palischermi per guadagnarsi il pane, non so come si possano loro attribuire disegni così torbidi. Si tratta d'una povera popolazione, la quale, secondo i conti che in altra occasione furono fatti ed illustrati, guadagna da una lira e mezza a due al giorno. Eppure anche tanta miseria è invidiata, è insidiata, è messa a così dura prova. Dobbiamo difendere quella povera gente e difenderla a tempo. In tale guisa si otterrà che il Governo austro-ungarico prenda una deliberazione che io voglio sperare conforme all'equità internazionale e alla benevolenza delle odierne relazioni.

Per tutte queste ragioni io rivolgo al Governo del Re alcune domande: Ha egli notizia che sia stata

pubblicata la relazione di una Commissione d'inchiesta, la quale convaliderebbe la proposta fatta dal signor Bulat alla Camera di Vienna? Ha egli notizia che il Governo austro-ungarico abbia ancora dato una risposta a questa domanda? Confida, prevenendo questa risposta, di ottenere con pronti negoziati che si riconosca il nostro diritto e che non si perseguitino i pescatori italiani, come da cotali documenti si potrebbe sospettare?

Io riconosco che v'è un lato disputabile in questa controversia. Tutti noi dobbiamo desiderare che un metodo di pesca troppo rapace non nuoccia alla conservazione della specie. Il mare Adriatico è caro a noi quanto lo è all'Austria-Ungheria, quindi la tutela della specie è un interesse italiano come è un interesse austro-ungarico. Se vi sono dei metodi di pesca non conformi alle rette discipline tecniche, io riconosco che i due Governi possano discutere d'accordo per un'opportuna soluzione dell'ardua questione e per un'opportuna vigilanza; ma ciò non deve derivare dall'opinione esclusiva e dai regolamenti stabiliti da una sola parte; deve derivare da un accordo comune. Io credo che offerendo lealmente al Governo austro-ungarico di procedere con equità, d'amore e d'accordo, per riconoscere quale tutela si debba stabilire per la pesca nell'Adriatico, i due Governi mostreranno di non voler rompere quella solidarietà economica, la quale è una necessità di cose tra noi e l'Austria-Ungheria.

Quando io ebbi, per incarico dell'onorevole Minghetti, l'onore di negoziare il trattato di commercio, proposi al negoziatore austro-ungarico un accordo internazionale su questa materia, perchè non solo sarebbe stato più efficace e più durevole, ma avrebbe dato modo ai due Governi di esercitare una vigilanza meno sospettosa e più sicura. Il più grave pericolo in tale questione sta in ciò, che per antipatie di nazionalità si dica che tutti i pescatori italiani frodano la legge, e ciò si ode ripetere troppo spesso e trapela anche troppo dai documenti e dai discorsi perchè non si debba allarmarsene. Pace ed equità dall'una e dall'altra parte.

Offeriamo da parte nostra di cooperare alla conservazione della specie, perchè, lo ripeto, il mare Adriatico è a noi caro quanto può esserlo all'Austria-Ungheria; in tal guisa io spero che si potrà risolvere una questione che altrimenti potrebbe degenerare in una controversia delicatissima. Ma io bandisco dall'animo mio pensieri di rappresaglie, perchè spero che il Governo potrà a tempo intervenire e ottenere ragione ai nostri legittimi interessi. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Risponderò brevemente all'onorevole Luzzatti, ringraziandolo anzitutto di avere, colla sua interrogazione, dato a me occasione di confermare le informazioni che già si hanno, e di manifestare le intenzioni del Governo circa la questione su cui egli giustamente richiamò la nostra attenzione.

L'onorevole Luzzatti ha accennato al trattato di commercio e di navigazione del 27 dicembre 1878, oggi in vigore fra l'Austria e l'Italia. L'articolo 18 che stabilisce essere l'esercizio della pesca un privilegio nazionale; ma nel protocollo finale si deroga a questa regola generale, imperocchè, col paragrafo che corrisponde a questo articolo 18, si stabilisce che la riserva per la pesca in favore dei nazionali si limiti a un miglio di distanza dalla riva; al di là di questo miglio la pesca è libera per gli abitanti delle due rive dell'Adriatico, coll'obbligo però di osservare rigorosamente i regolamenti e soprattutto i regolamenti che proibiscono la pesca coi mezzi atti a distruggere la specie. Ora è certo che i pescatori chioggiotti (e ha ragione l'onorevole Luzzatti di ricordare che quella opportuna riserva è stata accolta favorevolmente anche dall'altra parte, perchè tutto ciò che favorisce la libertà giova tanto all'una parte che all'altra), i pescatori chioggiotti non possono esercitare la pesca entro un miglio lungo i lidi dell'Istria e della Dalmazia, ma oltre quella linea hanno piena libertà di pesca, salvo l'osservanza delle regole prescritte.

Su questo punto, non ora soltanto, ma altre volte, come sa l'onorevole Luzzatti, sono sorte delle questioni.

Ora la questione è stata presentata al Reichstag dal deputato Bulat e da altri, i quali hanno affermato che i pescatori chioggiotti violano i regolamenti, usando mezzi troppo distruttivi.

Il Governo ha fatto la promessa di richiamare le autorità preposte a quest'ufficio a indagare e a provvedere affinchè siano rispettati i regolamenti.

Noi riconosciamo pel Governo austriaco il dovere, la necessità di vigilare perchè si usino tutte le più rigorose cautele a questo riguardo, poichè altrimenti ne potrebbero venire gravissimi danni.

Però l'onorevole Luzzatti ha ben ragione di osservare che questo diritto, questa facoltà della pesca, in fondo, presenta un corrispettivo di vantaggi che con quel trattato di commercio e di navigazione furono da noi accordati all'Austria.

Io ora non potrei affermare se la Commissione di inchiesta, che fu nominata, abbia già presentato il suo rapporto, e quale sia la risoluzione del Governo austro-ungarico. Egli è certo che questa è una questione nella quale si deve procedere per amichevoli

comunicazioni fra i due Governi, e che lo *statu quo* non può menomamente essere alterato con modificazioni se non con un perfetto accordo fra il Gabinetto di Roma e quello di Vienna. È sperabile, anzi è certo, che si procederà con quelle buone disposizioni con cui si è proceduto finora affinchè il trattato del 27 dicembre 1878 sia applicato ed interpretato con larghezza e cordialità d'intendimenti.

Detto ciò, io spero che l'onorevole Luzzatti sarà soddisfatto delle mie dichiarazioni e dell'impegno che assume il Governo (impegno preciso e determinato dai suoi doveri) di vegliare che sia rispettato il trattato in vigore.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatti ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

LUZZATTI. Io mi dichiaro interamente soddisfatto, e spero nel salutare effetto di questa discussione.

Da parte nostra è così leale l'intendimento di eseguire il trattato e di svolgerlo con benigna interpretazione, che confidiamo vi sia uguale desiderio e documentato con atti chiari anche per parte del Governo austro-ungarico.

PRESIDENTE. Così resta esaurita l'interrogazione dell'onorevole Luzzatti.

Non avendo la Giunta delle elezioni presentata alcuna relazione, resta esaurito l'ordine del giorno.

Domani alle due seduta pubblica.

La seduta è levata alle 5 45.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Svolgimento delle proposte di legge:
dei deputati Minghetti, Del Giudice, Villari, Luzzatti, Sonnino Sidney per disposizioni relative all'emigrazione;

dei deputati Minghetti, Luzzatti, Villari, Sonnino Sidney per disposizioni a tutela dei lavoratori nella costruzione degli edifici, nelle miniere e officine;

dei deputati Minghetti, Luzzatti, Villari, Sonnino Sidney per disposizioni relative al lavoro delle donne e dei fanciulli nelle miniere, officine e manifatture.

2° Interrogazione del deputato Massari al ministro degli affari esteri sulla protezione dei cittadini italiani residenti al Perù.

3° Discussione dei bilanci di prima previsione pel 1880 dei Ministeri:

di agricoltura e commercio;
del Tesoro;
delle finanze;
dell'interno.

4° Seguìto della verificaione di poteri.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

